

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 297

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno


8 dicembre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
IV	<i>Informazioni</i>	
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Corte di giustizia		
2007/C 297/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 283 del 24.10.2007	1
<hr/>		
V	<i>Avvisi</i>	
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI		
Corte di giustizia		
2007/C 297/02	Causa C-409/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd/Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Artt. 28 <i>bis</i> , n. 3, primo comma, e 28 <i>quater</i> , parte A, lett. a), primo comma — Acquisto intracomunitario — Cessione intracomunitaria — Esenzione — Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro — Prove — Misure nazionali diretta alla repressione delle frodi)	2
2007/C 297/03	Causa C-146/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Albert Collée quale successore a titolo universale della Collée KG/Finanzamt Limburg an der Lahn (Sesta direttiva IVA — Articolo 28 <i>quater</i> , punto A, lett. a), primo comma — Cessione intracomunitaria — Diniego di esenzione — Prova della cessione fornita tardivamente)	3


IT

2007/C 297/04	Causa C-184/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Twoh International BV/ Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Cessioni intracomunitarie — Esenzione — Assenza di un obbligo di raccogliere prove a carico dell'amministrazione finanziaria — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette — Regolamento (CEE) n. 218/92 — Cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette)	3
2007/C 297/05	Causa C-186/05: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Monopolio nazionale di vendita al minuto delle bevande alcoliche — Divieto di importazione da parte di privati)	4
2007/C 297/06	Causa C-237/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Servizi di assistenza agli agricoltori relativi all'anno 2001 — Regolamento (CEE) n. 3508/92 — Attuazione in Grecia del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) — Mancanza di appalto — Irricevibilità del ricorso)	5
2007/C 297/07	Causa C-311/05 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 — Naipes Heraclio Fournier, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), France Cartes SAS (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Marchi figurativi consistenti nella rappresentazione di una «spada», di un «cavallo di bastoni» e di un «re di spade» di un gioco di carte — Annullamento del marchio)	5
2007/C 297/08	Causa C-375/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Erhard Geuting/Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (Carne bovina — Premi per il mantenimento delle vacche nutrici)	5
2007/C 297/09	Causa C-411/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social di Madrid — Spagna) — Félix Palacios de la Villa/Cortefield Servicios SA (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Portata — Contratto collettivo che prevede la cessazione ex lege del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l'età di 65 anni e abbia diritto ad una pensione di vecchiaia — Discriminazione in base all'età — Giustificazione)	6
2007/C 297/10	Causa C-429/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes — Francia) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion/Franfinance SA, K par K SAS (Direttiva 87/102/CEE — Credito al consumo — Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito — Presupposti — Menzione del bene o del servizio finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore)	7
2007/C 297/11	Causa C-451/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa)/Directeur général des impôts, Ministère public (Fiscalità diretta — Imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche — Società holding di diritto lussemburghese — Diniego di esenzione — Direttiva 77/799/CEE — Elencazione non esaustiva delle tasse e delle imposte citate — Imposta di natura analoga — Limiti allo scambio di informazioni — Convenzione bilaterale — Art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Libera circolazione dei capitali — Lotta contro la frode fiscale)	8


2007/C 297/12	Causa C-98/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Freeport plc/Olle Arnoldsson (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Fondamenti giuridici delle domande — Abuso — Probabilità che l'azione promossa dinanzi ai giudici dello Stato in cui uno dei convenuti ha il domicilio sia accolta)	9
2007/C 297/13	Causa C-117/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — procedimento instaurato da Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (Politica estera e di sicurezza comune — Specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Artt. 2, n. 3, e 4, n. 1 — Divieto di mettere risorse economiche a disposizione delle persone elencate nell'allegato I di tale regolamento — Portata — Vendita di un bene immobile — Contratto concluso prima dell'iscrizione di un acquirente nell'elenco di cui al suddetto allegato I — Domanda di trascrizione del trasferimento della proprietà nel registro fondiario successivamente a tale iscrizione)	9
2007/C 297/14	Causa C-144/06 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 4 ottobre 2007 — Henkel KGaA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Diniego di registrazione — Marchio figurativo — Rappresentazione di una tavoletta rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu — Carattere distintivo)	10
2007/C 297/15	Causa C-179/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Valutazione di incidenza ambientale)	11
2007/C 297/16	Causa C-192/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Matthias Kruck/Landkreis Potsdam-Mittelmark (Strutture agricole — Regimi di aiuto comunitari — Art. 7, n. 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92 — Ritiro di seminativi dalla produzione — Riduzione dei pagamenti compensativi)	11
2007/C 297/17	Causa C-217/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Appalti di lavori pubblici — Direttiva 71/305/CEE — Nozione e limiti di un appalto di lavori pubblici — Inadempimento che ha prodotto tutti i suoi effetti)	12
2007/C 297/18	Causa C-241/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht — Germania) — Lämmerzahl GmbH/Freie Hansestadt Bremen (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di decadenza — Principio di effettività)	12
2007/C 297/19	Cause riunite C-283/06 e C-312/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság — Ungheria) — KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító rt, OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafone Magyarország Mobil Távközlési rt (causa C-283/06)/Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője e OTP Garancia Biztosító rt/Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (causa C-312/06) (Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» — Imposta locale sulle imprese)	13




<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 297/20	Causa C-332/06 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 ottobre 2007 — Repubblica ellenica/ Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento per non conformità alla normativa comunitaria)	13
2007/C 297/21	Causa C-349/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt –Germania) — Murat Polat/Stadt Rüsselsheim (Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 59 del protocollo addizionale — Artt. 7, primo comma, e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un minore figlio di un lavoratore turco — Figlio maggiorenne non più a carico dei genitori — Ripetute condanne penali — Legittimità della decisione di espulsione)	14
2007/C 297/22	Causa C-354/06: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Protezione dell'ambiente — Accesso alla giustizia)	15
2007/C 297/23	Causa C-443/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Erika Hollmann/Fazenda Pública (Fiscalità diretta — Imposizione sulle plusvalenze immobiliari — Libera circolazione dei capitali — Base imponibile — Discriminazione — Coerenza del sistema fiscale)	15
2007/C 297/24	Causa C-460/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles — Belgio) — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL (Politica sociale — Tutela delle lavoratrici gestanti — Direttiva 92/85/CEE — Art. 10 — Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Periodo di tutela — Decisione di licenziamento di una lavoratrice durante tale periodo di tutela — Notifica ed attuazione della decisione di licenziamento dopo la scadenza del detto periodo — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Direttiva 76/207/CEE — Artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6 — Discriminazione diretta basata sul sesso — Sanzioni)	16
2007/C 297/25	Causa C-465/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Mancata trasposizione entro i termini)	16
2007/C 297/26	Causa C-523/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico — Mancata elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)	17
2007/C 297/27	Causa C-529/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico — Mancata trasposizione entro il termine previsto)	17
2007/C 297/28	Causa C-9/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Mancato recepimento entro il termine impartito)	18




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 297/29	Causa C-35/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/28/CE — Medicinali veterinari — Mancata trasposizione entro il termine impartito)	18
2007/C 297/30	Causa C-66/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/27/CE — Medicinali per uso umano — Mancata trasposizione entro i termini)	19
2007/C 297/31	Causa C-255/06 P: Ordinanza della Corte 5 luglio 2007 — Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ/Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi internazionali — Accordo CEE/Turchia — Unione doganale tra l'Unione europea e la Turchia — Aiuti finanziari compensativi)	19
2007/C 297/32	Causa C-461/06 P: Ordinanza della Corte 10 luglio 2007 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostatian tis Pnevmatikis Idioktiasias AE/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Irricevibilità)	19
2007/C 297/33	Causa C-492/06: Ordinanza della Corte 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda Srl, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano (Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Soggetti ammessi ad accedere alle procedure di ricorso — Associazione temporanea offerente — Diritto di ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di proporre ricorso a titolo individuale)	20
2007/C 297/34	Causa C-420/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 13 settembre 2007 — Meletis Apostolides/David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams	20
2007/C 297/35	Causa C-423/07: Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	21
2007/C 297/36	Causa C-428/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court, il 14 settembre 2007 — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs	22
2007/C 297/37	Causa C-429/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 17 settembre 2007 — Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P/X BV	23
2007/C 297/38	Causa C-430/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 settembre 2007 — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit	23
2007/C 297/39	Causa C-437/07: Ricorso presentato il 19 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	24
2007/C 297/40	Causa C-445/07 P: Ricorso proposto il 28 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville Vesuviane/Commissione delle Comunità europee	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 297/41	Causa C-447/07: Ricorso presentato il 1° ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	25
2007/C 297/42	Causa C-450/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 3 ottobre 2007 — Roche SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute	26
2007/C 297/43	Causa C-451/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 3 ottobre 2007 — Federfarma/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute	27
2007/C 297/44	Causa C-452/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 ottobre 2007 — Health Research Inc.	27
2007/C 297/45	Causa C-453/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania), il 4 ottobre 2007 — Hakan Er/Circondario di Wetterau	28
2007/C 297/46	Causa C-455/07 P: Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 dall'Ente per le Ville vesuviane avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville vesuviane/Commissione delle Comunità europee	28
2007/C 297/47	Causa C-457/07: Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	29
2007/C 297/48	Causa C-458/07: Ricorso proposto il 10 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	30
2007/C 297/49	Causa C-459/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) il 9 ottobre 2007 — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz	30
2007/C 297/50	Causa C-468/07 P: Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 dalla Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/05, Coats Holdings Ltd e J&P Coats Ltd/Commissione delle Comunità europee	31
2007/C 297/51	Causa C-474/07: Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee	31
2007/C 297/52	Causa C-479/07: Ricorso proposto il 26 ottobre 2007 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea	32
2007/C 297/53	Causa C-136/06: Ordinanza del presidente della Corte 29 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta	32
2007/C 297/54	Causa C-369/06: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 28 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria	32
2007/C 297/55	Causa C-389/06: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	33
2007/C 297/56	Causa C-483/06: Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	33




<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 297/57	Causa C-7/07: Ordinanza del presidente della Corte 6 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	33
2007/C 297/58	Causa C-10/07: Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	33
2007/C 297/59	Causa C-36/07: Ordinanza del presidente della Corte 28 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	33
2007/C 297/60	Causa C-37/07: Ordinanza del presidente della Corte 12 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	33
2007/C 297/61	Causa C-63/07: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria	34
2007/C 297/62	Causa C-70/07: Ordinanza del presidente della Corte 14 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	34
2007/C 297/63	Causa C-79/07: Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta	34
2007/C 297/64	Causa C-86/07: Ordinanza del presidente della Corte 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	34
2007/C 297/65	Causa C-87/07: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 10 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta	34
2007/C 297/66	Causa C-126/07: Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca — Repubblica ceca) — Reiseburö Bühler GmbH/Dom.info. e.K., Sebastian Dieterle	34
2007/C 297/67	Causa C-146/07: Ordinanza del presidente della Corte 29 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia	35
2007/C 297/68	Causa C-148/07: Ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria	35
2007/C 297/69	Causa C-149/07: Ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia	35
2007/C 297/70	Causa C-159/07: Ordinanza del presidente della Corte 30 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	35
2007/C 297/71	Causa C-160/07: Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese	35
2007/C 297/72	Causa C-217/07: Ordinanza del presidente della Corte 20 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	35




Tribunale di primo grado


2007/C 297/73	Cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — SP e a./Commissione («Intese — Produttori di toni per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione») 36	36
2007/C 297/74	Causa T-45/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Riva Acciaio/Commissione («Intese — Produttori di toni per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione») 36	36
2007/C 297/75	Causa T-77/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Feralpi Siderurgica/Commissione («Intese — Produttori di toni per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione») 37	37
2007/C 297/76	Causa T-94/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Ferriere Nord/Commissione delle Comunità europee («Intese — Produttori di toni per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione») 37	37
2007/C 297/77	Causa T-425/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2007 — AMS/UAMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services — Marchio nazionale denominativo anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94») 38	38
2007/C 297/78	Causa T-405/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (Caipi) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Caipi — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94») 38	38
2007/C 297/79	Causa T-27/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Carmela Lo Giudice/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Relazione di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Irregolarità procedurali — Art. 43 dello Statuto — Diritto di essere sentiti — Congedo di malattia — Certificato medico) 39	39
2007/C 297/80	Causa T-28/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2007 — Ekabe International/UAMI («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OMEGA 3 — Marchio nazionale denominativo anteriore PULEVA-OMEGA 3 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94») 39	39
2007/C 297/81	Causa T-138/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2007 — Commissione/Impetus (Clausola compromissoria — Programma quadro per azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nell'ambito delle applicazioni telematiche di interesse comune — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme versate) 40	40



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 297/82	Causa T-154/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Lo Giudice/Commissione («Pubblico impiego — Dipendenti — Molestie psicologiche — Ricorso di annullamento — Doveri di assistenza — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Art. 24 dello Statuto — Doveri di sollecitudine — Ricevibilità — Domanda di risarcimento danni»)	40
2007/C 297/83	Causa T-105/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2007 — InterVideo/UAMI (WinDVD Creator) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo WinDVD Creator — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 4 e art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	41
2007/C 297/84	Causa T-489/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 2007 — US Steel Košice/Commissione («Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per la Slovacchia per il periodo 2005-2007 — Decisione che indica l'intenzione della Commissione di non sollevare obiezioni — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)	41
2007/C 297/85	Causa T-27/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 2007 — US Steel Košice/Commissione («Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per la Slovacchia per il periodo 2008-2012 — Decisione di rigetto della Commissione — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»)	42
2007/C 297/86	Causa T-376/07: Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Germania/Commissione	42
2007/C 297/87	Causa T-377/07: Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commissione	43
2007/C 297/88	Causa T-378/07: Ricorso proposto il 2 ottobre 2007 — CNH Global/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un trattore rosso, nero e grigio)	43
2007/C 297/89	Causa T-386/07: Ricorso proposto il 4 ottobre 2007 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Redfil (Agle)	44
2007/C 297/90	Causa T-387/07: Ricorso proposto l'11 ottobre 2007 — Repubblica del Portogallo/Commissione	44
2007/C 297/91	Causa T-389/07: Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Earth Products/UAMI — Meynard Designs (EARTH)	45
2007/C 297/92	Causa T-390/07 P: Ricorso proposto l'11 ottobre 2007 da Michael Alexander Speiser avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2007, causa F-146/06, Speiser/Parlamento	45
2007/C 297/93	Causa T-392/07: Ricorso proposto il 12 ottobre 2007 — Strack/Commissione	46
 Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 		
2007/C 297/94	Causa F-71/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Milella e Campanella/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Elezioni — Comitato del personale — Designazione dei rappresentanti della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita a Lussemburgo presso il comitato centrale del personale della Commissione — Principio della ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità)	47



2007/C 297/95	Causa F-112/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 — Krcova/Corte di giustizia (Pubblico impiego — Dipendente in prova — Art. 34 dello Statuto — Licenziamento di un dipendente in prova — Potere discrezionale — Obbligo di motivazione — Doveri di sollecitudine — Principio di buona amministrazione) 47	47
2007/C 297/96	Causa F-98/07: Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 — Petrilli/Commissione 48	48
2007/C 297/97	Causa F-102/07: Ricorso proposto il 28 settembre 2007 — Kerstens/Commissione 49	49
2007/C 297/98	Causa F-106/07: Ricorso proposto il 5 ottobre 2007 — Giaprakis/Comitato delle Regioni 49	49
2007/C 297/99	Causa F-96/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 ottobre 2007 — Daskalakis/Commissione 50	50



IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

(2007/C 297/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 283 del 24.10.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 269 dell'11.10.2007

GU C 247 del 20.10.2007

GU C 235 del 6.10.2007

GU C 223 del 22.9.2007

GU C 211 dell'8.9.2007

GU C 183 del 4.8.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-409/04) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Artt. 28 bis, n. 3, primo comma, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Acquisto intracomunitario — Cessione intracomunitaria — Esenzione — Beni spediti o trasportati in un altro Stato membro — Prove — Misure nazionali diretta alla repressione delle frodi)

(2007/C 297/02)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services Ltd, Earthshine Ltd, Stardex (UK) Ltd.

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'art. 28 bis, n. 3, e

dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Contratto di compravendita di beni contenente una clausola per effetto della quale grava sull'acquirente la responsabilità di provvedere al trasporto dei beni stessi, successivamente al loro ritiro presso un deposito situato sul territorio dello Stato membro della cessione, verso un altro Stato membro.

Dispositivo

1) Gli artt. 28 bis, n. 3, primo comma, e 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, devono essere interpretati, in considerazione del termine «spedito(i)» contenuto in tali due disposizioni, nel senso che l'acquisto intracomunitario di un bene viene effettuato e l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione.

2) L'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, va interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cessione obblighino un fornitore, che ha agito in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima facie il suo diritto all'esenzione di una cessione intracomunitaria di beni, ad assolvere successivamente l'IVA su tali beni, quando tali prove essersi rivelano false senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, nella misura in cui ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare ad una frode siffatta.

3) Il fatto che l'acquirente abbia presentato alle autorità tributarie dello Stato membro di destinazione una dichiarazione relativa all'acquisto intracomunitario, come quella della causa principale, può costituire una prova supplementare diretta a dimostrare che i beni hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, ma non costituisce una prova determinante ai fini dell'esenzione dall'IVA di una cessione intracomunitaria.

(¹) GU C 300 del 4.12.2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Albert Collée quale successore a titolo universale della Collée KG/Finanzamt Limburg an der Lahn

(Causa C-146/05) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Articolo 28 quater, punto A, lett a), primo comma — Cessione intracomunitaria — Diniego di esenzione — Prova della cessione fornita tardivamente)

(2007/C 297/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Albert Collée, quale successore a titolo universale della Collée KG

Convenuto: Finanzamt Limburg an der Lahn

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata — Rifiuto di esenzione dall'imposta sul fatturato alla cessione intracomunitaria di beni — Produzione tardiva della fattura che prova la natura intracomunitaria della transazione.

Dispositivo

L'art. 28 quater, punto A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro rifiuti di esentare dall'imposta sul valore aggiunto una cessione intracomunitaria, che è effettivamente avvenuta, per la sola ragione che la prova di tale cessione non è stata prodotta nei termini.

Nell'esaminare il diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione di tal genere, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione il fatto che il soggetto passivo ha in un primo momento consapevolmente occultato l'esistenza di una cessione intracomunitaria soltanto se esiste un rischio di perdite di entrate fiscali e se tale rischio non è stato completamente eliminato dal soggetto passivo.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Twoh International BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-184/05) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma — Cessioni intracomunitarie — Esenzione — Assenza di un obbligo di raccogliere prove a carico dell'amministrazione finanziaria — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette — Regolamento (CEE) n. 218/92 — Cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette)

(2007/C 297/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Twoh International BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 28 quater, parte A, premessa e lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1), e con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (GU L 24, pag. 1) — Vendita e trasporto di merci verso un altro Stato membro per conto dell'acquirente — Mancata comunicazione di informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di arrivo — Obbligo o meno, in capo alle autorità dello Stato membro di partenza, di chiedere informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di arrivo e, eventualmente, di tenerne conto.

Dispositivo

L'art. 28 quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, letto in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, e col regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 218, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, dev'essere interpretato nel senso che le autorità tributarie dello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni nell'ambito di una cessione intracomunitaria non sono tenute a chiedere informazioni alle autorità dello Stato membro di destinazione invocato dal fornitore.

(¹) GU C 217 del 3.9.2005.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-186/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Monopolio nazionale di vendita al minuto delle bevande alcoliche — Divieto di importazione da parte di privati)

(2007/C 297/05)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Ström van Lier e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica finlandese (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 30 CE — Normativa nazionale relativa ad un monopolio nazionale di vendita al minuto delle bevande alcoliche che vieta l'importazione diretta di tali bevande da parte di privati

Dispositivo

- 1) Vietando l'importazione di bevande alcoliche da parte di privati che agiscono attraverso intermediari indipendenti o vettori professionisti da essi designati, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE, senza che tale divieto possa essere ritenuto giustificato ai sensi dell'art. 30 CE.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-237/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Servizi di assistenza agli agricoltori relativi all'anno 2001 — Regolamento (CEE) n. 3508/92 — Attuazione in Grecia del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) — Mancanza di appalto — Irricevibilità del ricorso)

(2007/C 297/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos e S. Charitaki, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, n. 2, 7, 11, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 193 del 6.8.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 — Naipes Heraclio Fournier, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), France Cartes SAS

(Causa C-311/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Marchi figurativi consistenti nella rappresentazione di una «spada», di un «cavallo di bastoni» e di un «re di spade» di un gioco di carte — Annullamento del marchio)

(2007/C 297/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naipes Heraclio Fournier, SA (rappresentanti: E. Armino Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto, I. de Mediano Caballero e O. Mondéjar, agenti), France Cartes SAS (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 maggio 2005, Naipes Heraclio Fournier/UAMI (controinteressata: France Cartes SAS) (cause riunite da T-160/02 a T-162/02), con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi contro tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 28 febbraio 2002, dando seguito a domande di annullamento presentate dalla France Cartes SAS contro tre marchi figurativi di cui la ricorrente è titolare.

Dispositivo

- 1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2) Naipes Heraclio Fournier SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 243 dell'1.10.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Erhard Geuting/Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

(Causa C-375/05) ⁽¹⁾

(Carne bovina — Premi per il mantenimento delle vacche nutrici)

(2007/C 297/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Erhard Geuting

Convenuto: Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 4a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066, recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49 — Interpretazione dell'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89, (GU L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9) — Premio per il mantenimento delle vacche nutrici — Nozioni di «vacca nutrice» e di «utilizzo dei diritti» — Restituzione degli anticipi ricevuti — Riduzione del massimale individuale a seguito del rifiuto di tener conto, per la concessione del premio, delle giovenche pregne, in quanto esse non sostituiscono le vacche nutrici per le quali sarebbe stata presentata una domanda di premio.

Dispositivo

- 1) L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, dev'essere interpretato nel senso che una giovenca pregna può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi della prima sezione di tale regolamento solo quando essa sostituisce, dopo il deposito della domanda di premio per la campagna di commercializzazione, una vacca nutrice che figura in tale domanda.
- 2) Una giovenca pregna che, per una campagna di commercializzazione, ha sostituito una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio e che è stata riconosciuta come idonea a far beneficiare di tale premio può essere considerata come una vacca nutrice ai sensi dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, quando soddisfa, l'anno successivo, le condizioni per sostituire nuovamente una vacca nutrice.
- 3) L'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel senso che una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di premio non vi dà diritto quando partorisce prima della scadenza del termine previsto per presentare la detta domanda.
- 4) L'art. 33, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE)

n. 714/89, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, dev'essere interpretato nel senso che occorre ritenere che un produttore non abbia utilizzato i propri diritti al premio in una campagna di commercializzazione quando egli ha presentato una domanda di premio, ma tale domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame in questione non davano diritto al premio, e ciò anche se la detta domanda non è stata presentata in modo abusivo. Siffatta interpretazione non è contraria al principio della proporzionalità.

- 5) Spetta al giudice del rinvio decidere se, alla luce del complesso delle circostanze debitamente motivate che caratterizzano la situazione del ricorrente nella causa principale, esista un caso eccezionale che impone l'applicazione della disposizione derogatoria di cui all'art. 33, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, sempre tenendo conto della necessità di applicare restrittivamente tale disposizione.
- 6) L'art. 33, n. 4, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, letto in combinato disposto con l'art. 4 f, n. 4, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono restituire a titolo preferenziale ad un produttore, una volta decorso il periodo di sospensione biennale, i diritti al premio che gli sono stati ritirati in quanto egli aveva utilizzato per almeno il 70 %, ma per meno del 90 %, i suoi diritti nella campagna di commercializzazione del 1998.

(¹) GU C 330 del 24.12.2005.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social di Madrid — Spagna) — Félix Palacios de la Villa/Cortefield Servicios SA

(Causa C-411/05) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Portata — Contratto collettivo che prevede la cessazione ex lege del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l'età di 65 anni e abbia diritto ad una pensione di vecchiaia — Discriminazione in base all'età — Giustificazione)

(2007/C 297/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social di Madrid

Parti

Ricorrente: Félix Palacios de la Villa

Convenuta: Cortefield Servicios SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social di Madrid — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale di recepimento che contiene una disposizione transitoria la quale afferma la validità delle clausole di pensionamento obbligatorio stabilite in contratti collettivi e non giustificate da obiettivi della politica del lavoro

Dispositivo

Il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull'età, come realizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella in esame nella causa principale, in forza della quale sono considerate valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età, fissato a 65 anni dalla normativa nazionale, per accedere al pensionamento e soddisfi gli altri criteri in materia di previdenza sociale per avere diritto ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo, purché

— la misura in parola, benché fondata sull'età, sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e al mercato del lavoro, e

— i mezzi per il conseguimento di tale finalità d'interesse generale non appaiano inappropriati e non necessari a tale scopo.

(¹) GU C 36 dell'11.2.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Saintes — Francia) — Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion/Franfinance SA, K par K SAS

(Causa C-429/05) (¹)

(Direttiva 87/102/CEE — Credito al consumo — Diritto del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito — Presupposti — Menzione del bene o del servizio finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti differenti — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di procedere contro il creditore)

(2007/C 297/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Saintes

Parti

Ricorrenti: Max Rampion, Marie-Jeanne Godard Rampion

Convenute: Franfinance SA, K par K SAS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'instance de Saintes — Interpretazione degli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48) — Normativa nazionale che subordina l'applicazione delle norme sull'interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di vendita alla menzione del bene finanziato nell'offerta di credito — Apertura di credito in cui non è menzionato il bene finanziato, ma che presenta un nesso manifesto con il contratto di vendita — Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio i motivi tratti dalla disciplina del credito al consumo.

Dispositivo

- 1) Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall'art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.
- 2) La direttiva 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, dev'essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d'ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.

(¹) GU C 36 dell'11.2.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa)/Directeur général des impôts, Ministère public

(Causa C-451/05) (¹)

(Fiscalità diretta — Imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche — Società holding di diritto lussemburghese — Diniego di esenzione — Direttiva 77/799/CEE — Elencazione non esaustiva delle tasse e delle imposte citate — Imposta di natura analoga — Limiti allo scambio di informazioni — Convenzione bilaterale — Art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Libera circolazione dei capitali — Lotta contro la frode fiscale)

(2007/C 297/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Européenne et Luxembourgeoise d'investissements SA (Elisa)

Convenuti: Directeur général des impôts, Ministère public

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli artt. 43 e segg. e 56 e segg. del Trattato CE, nonché dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15) — Imposta sul valore venale degli immobili situati in Francia — Esenzione a favore delle persone giuridiche la cui sede della direzione effettiva si trovi in Francia e di quelle che, in virtù di un Trattato, non devono essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa, nonché delle persone aventi sede in un paese o un territorio che ha concluso con la Francia una convenzione di assistenza amministrativa con l'obiettivo di combattere la frode e l'evasione fiscale — Rifiuto di esenzione opposto ad una holding lussemburghese.

Dispositivo

- 1) L'imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche rappresenta un tributo di natura analoga a quella delle imposte elencate all'art. 1, n. 3, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, il quale viene riscosso su elementi del patrimonio ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva.
- 2) La direttiva 77/799, come modificata dalla direttiva 92/12, e in particolare il suo art. 8, n. 1, non ostano a che due Stati membri siano legati da una convenzione internazionale, diretta ad evitare le doppie imposizioni e a istituire norme per la reciproca assistenza amministrativa in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, la quale escluda dal suo ambito d'applicazione, per uno Stato membro, una categoria di contribuenti soggetti ad un'imposta rientrante nell'ambito d'applicazione di tale direttiva, qualora la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non autorizzino la competente autorità a raccogliere o a utilizzare dette informazioni per le necessità di tale Stato membro, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

3) L'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una legislazione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che esonera le società stabilite in Francia dall'imposta sul valore commerciale degli immobili posseduti in Francia da persone giuridiche, subordinando invece tale esenzione, per le società stabilite in un altro Stato membro, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Repubblica francese e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l'evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali società non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite in Francia, e non consente alle società stabilite in un altro Stato membro di fornire elementi di prova intesi a dimostrare l'identità delle persone fisiche sue azioniste.

(¹) GU C 60 dell'11.3.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Freeport plc/Olle Arnoldsson**

(Causa C-98/06) (¹)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Fondamenti giuridici delle domande — Abuso — Probabilità che l'azione promossa dinanzi ai giudici dello Stato in cui uno dei convenuti ha il domicilio sia accolta)

(2007/C 297/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Freeport plc

Convenuto: Olle Arnoldsson

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1) — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Domande proposte contemporaneamente, dinanzi al tribunale della sede sociale di una persona giuridica, contro la persona giuridica con riferimento ad un'obbligazione di pagamento e contro la

persona, domiciliata nel territorio di un altro Stato membro, che ha sottoscritto l'obbligazione in parola senza essere né mandataria né rappresentante della persona di cui trattasi — Natura contrattuale delle domande.

Dispositivo

1) L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione.

2) L'art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire qualora sussista un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — procedimento instaurato da Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus**

(Causa C-117/06) (¹)

(Politica estera e di sicurezza comune — Specifiche misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Artt. 2, n. 3, e 4, n. 1 — Divieto di mettere risorse economiche a disposizione delle persone elencate nell'allegato I di tale regolamento — Portata — Vendita di un bene immobile — Contratto concluso prima dell'iscrizione di un acquirente nell'elenco di cui al suddetto allegato I — Domanda di trascrizione del trasferimento della proprietà nel registro fondiario successivamente a tale iscrizione)

(2007/C 297/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrenti: Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 4 ottobre 2007 —
Henkel KGaA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-144/06 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Diniego di registrazione — Marchio figurativo — Rappresentazione di una tavoletta rettangolare rossa e bianca con un nucleo ovale blu — Carattere distintivo)

(2007/C 297/14)

Lingua processuale: il tedesco

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammergericht Berlin — Interpretazione degli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9) — Divieto di mettere risorse economiche a disposizione delle persone menzionate nell'allegato I di tale regolamento — Rifiuto di procedere ad una trascrizione nel libro fondiario necessaria per il trasferimento della proprietà di un bene immobile a seguito di un contratto di vendita concluso anteriormente all'iscrizione dell'acquirente nel detto allegato I.

Parti

Ricorrente: Henkel KGaA (rappresentante: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Dispositivo

L'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui tanto il contratto di compravendita di un bene immobile quanto l'accordo sul trasferimento della proprietà di tale bene siano stati conclusi prima della data di iscrizione dell'acquirente nell'elenco di cui all'allegato I del detto regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003, e in cui il prezzo di vendita sia stato del pari pagato prima di tale data, la detta disposizione vieta la trascrizione definitiva, in esecuzione del contratto summenzionato, del trasferimento di proprietà nel registro fondiario successivamente a tale data.

⁽¹⁾ GU C 108 del 6.5.2006.

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 17 gennaio 2006 nella causa T-398/04, Henkel KGaA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che rifiuta la registrazione di un marchio tridimensionale per prodotti detergenti aventi forma di tavoletta rettangolare rossa e bianca con un nucleo blu ovale — Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
- 2) La Henkel KGaA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 20.5.2006.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 ottobre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-179/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE —
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatiche — Valutazione di incidenza ambientale)**

(2007/C 297/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 6, n. 3, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Mancata valutazione dell'incidenza di una serie di interventi di edilizia industriale sulla zona speciale di conservazione IT 9120007 Murgia Alta

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 143 del 17.6.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Matthias
Kruck/Landkreis Potsdam-Mittelmark**

(Causa C-192/06) ⁽¹⁾

**(Strutture agricole — Regimi di aiuto comunitari — Art. 7,
n. 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Art. 9, n. 2, del
regolamento (CEE) n. 3887/92 — Ritiro di seminativi dalla
produzione — Riduzione dei pagamenti compensativi)**

(2007/C 297/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Matthias Kruck

Convenuto: Landkreis Potsdam-Mittelmark

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 9, nn. 2-4, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 156, pag. 27), nonché dell'art. 7, n. 6, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 312, pag. 5) — Determinazione della massima superficie messa a riposo ammissibile a pagamenti compensativi in base alla superficie coltivata effettivamente constatata in sede di controllo e non a quella dichiarata nella domanda di pagamento compensativo

Dispositivo

L'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il calcolo della superficie massima che viene in considerazione per i pagamenti compensativi per il ritiro dalla produzione ai sensi dell'art. 7, n. 6, primo comma, seconda e quarta frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1995, n. 2989, avviene sulla base della superficie coltivata richiesta, a condizione che tale superficie sia effettivamente investita a seminativi e non contenga terreni esclusi in forza dell'art. 9 del regolamento n. 1765/92, come modificato dal regolamento n. 2989/95, dal beneficio dei pagamenti compensativi.

⁽¹⁾ GU C 154 dell'1.7.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 ottobre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-217/06) ⁽¹⁾

*(Inadempimento di uno Stato — Appalti di lavori pubblici —
Direttiva 71/305/CEE — Nozione e limiti di un appalto di
lavori pubblici — Inadempimento che ha prodotto tutti i suoi
effetti)*

(2007/C 297/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
X. Lewis, agente, e M. Mollica, avvocato)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e
S. Fiorentino, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3 e 12 della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici (GU L 185, pag. 5) — Aggiudicazione a trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara d'appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione delle opere menzionate nella delibera del Consiglio comunale di Stintino 14 dicembre 1989, n. 48 e, segnatamente, «la progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti, della rete viaria, delle strutture e attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici dello stesso»

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l'esecuzione di almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar Soc. cons. a rl ai sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli atti aggiuntivi conclusi successivamente dalle stesse parti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e in particolare degli artt. 3 e 12 della medesima.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 29.7.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Hanseatisches Oberlandesgericht — Germania) —
Lämmerzahl GmbH/Freie Hansestadt Bremen**

(Causa C-241/06) ⁽¹⁾

*(Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici —
Termine di decadenza — Principio di effettività)*

(2007/C 297/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Lämmerzahl GmbH

Convenuta: Freie Hansestadt Bremen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Interpretazione dell'art. 1, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Assenza di diritto di ricorso contro una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice che attribuisce un appalto stimato di valore inferiore a EUR 200 000 — Decadenza di tutte le censure in ragione dell'errore di valutazione del valore dell'appalto al momento della pubblicazione del bando di gara

Dispositivo

- 1) A norma dell'art. 9, n. 4, e dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, il bando di gara relativo ad un appalto rientrante nell'ambito di applicazione della detta direttiva deve precisare il quantitativo o l'entità totale dell'appalto stesso. La mancanza di tale indicazione deve poter costituire l'oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

2) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, e segnatamente il suo art. 1, nn. 1 e 3, osta a che una norma sulla decadenza dettata dal diritto nazionale venga applicata in modo tale per cui venga negata ad un offerente la possibilità di presentare un ricorso relativo alla scelta della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o alla stima del valore di tale appalto, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia chiaramente indicato all'interessato il quantitativo o l'entità totale dell'appalto stesso. Le medesime disposizioni della detta direttiva ostano altresì a che una decadenza siffatta venga estesa in via generale ai ricorsi diretti contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese quelle intervenute in fasi della procedura di aggiudicazione successive al termine fissato dalla norma decadenziale in questione.

(¹) GU C 212 del 2 settembre 2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság — Ungheria) — KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító rt, OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (causa C-283/06)/Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője e OTP Garancia Biztosító rt/Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (causa C-312/06)

(Cause riunite C-283/06 e C-312/06) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di «imposte sulla cifra d'affari» — Imposta locale sulle imprese)

(2007/C 297/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zala Megyei Bíróság

Parti

Ricorrenti: KÖGÁZ rt, E-ON IS Hungary kft, E-ON DÉDÁSZ rt, Schneider Electric Hungária rt, TESCO Áruházak rt, OTP Garancia Biztosító rt, OTP Bank rt, ERSTE Bank Hungary rt, Vodafon Magyarország Mobil Távközlési rt (causa C-283/06), e OTP Garancia Biztosító rt (causa C-312/06)

Convenuti: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (causa C-283/06), Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (causa C-312/06)

Oggetto

Interpretazione dell'allegato X (Elenco previsto dall'art. 24 dell'Atto di adesione: Ungheria) capitolo 4 (Politica della concor-

renza), punto 3, lett. a), all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea — Allegato X: Elenco di cui all'art. 24 dell'atto di adesione: Ungheria (GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 846) e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1) — Divieto di tasse aventi il carattere di imposta sulla cifra d'affari — Normativa nazionale che autorizza le autorità locali a introdurre un'imposta sulle attività economiche — Possibilità dello Stato membro, concessa dall'atto di adesione, di applicare riduzioni per tale imposta per un periodo transitorio

Dispositivo

L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta controversa nella causa principale.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.
GU C 237 del 30.9.2006.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 ottobre 2007 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-332/06 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Spese escluse dal finanziamento per non conformità alla normativa comunitaria)

(2007/C 297/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos e I. Chalkias, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 20 giugno 2006, causa T-251/04, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che aveva escluso dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2004) 1706] (GU L 156, pag. 48)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt –Germania) — Murat Polat/ Stadt Rüsselsheim

(Causa C-349/06) (¹)

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 59 del protocollo addizionale — Artt. 7, primo comma, e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno di un minore figlio di un lavoratore turco — Figlio maggiorenne non più a carico dei genitori — Ripetute condanne penali — Legittimità della decisione di espulsione)

(2007/C 297/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrente: Murat Polat

Convenuto: Stadt Rüsselsheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Darmstadt — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia, nonché dell'art. 59 del Protocollo addizionale all'accordo 12 settembre 1963, che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativo alla fase transitoria dell'Associazione, firmato il 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) e dell'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di un cittadino turco entrato minorenni nel territorio nazionale nell'ambito di un ricongiungimento familiare, divenuto poi, nella maggiore età, economicamente indipendente — Ritorno nel territorio nazionale in situazione di dipendenza economica dai genitori — Ottenimento del diritto di soggiorno per soggetti di maggiore età economicamente dipendenti dai genitori — Condizioni per la perdita del diritto di soggiorno — Condanne penali — Legittimità di una decisione di espulsione

Dispositivo

- 1) Un cittadino turco, autorizzato a far ingresso sul territorio di uno Stato membro in età minore a titolo di ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, perde il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che è il corollario del diritto di libero accesso, soltanto in due casi, vale a dire:

— nei casi previsti dall'art. 14, n. 1, di tale decisione,

— quando lascia il territorio dello Stato membro interessato per un periodo significativo e senza motivi legittimi,

anche quando è di età superiore a 21 anni, non è più a carico dei suoi genitori, ma conduce una vita autonoma nello Stato membro interessato, e non è stato a disposizione del mercato del lavoro durante vari anni a causa dell'esecuzione di una pena detentiva inflittagli per tale durata e senza il beneficio della sospensione condizionale.

In una fattispecie come quella del ricorrente nella causa principale la suesposta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall'art. 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760.

2) L'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un provvedimento di espulsione venga disposto nei confronti di un cittadino turco già oggetto di ripetute condanne penali, a condizione che il suo comportamento personale costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della collettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò ricorre nella specie.

(¹) GU C 281 del 18 novembre 2006.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-354/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Protezione dell'ambiente — Accesso alla giustizia)

(2007/C 297/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Hottiaux e F. Simonetti, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 249 del 14.10.2006.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Erika Hollmann/Fazenda Pública**

(Causa C-443/06) (¹)

(Fiscalità diretta — Imposizione sulle plusvalenze immobiliari — Libera circolazione dei capitali — Base imponibile — Discriminazione — Coerenza del sistema fiscale)

(2007/C 297/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Erika Hollmann

Convenuta: Fazenda Pública

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE e 56 CE — Tassazione delle plusvalenze ottenute in occasione dell'alienazione a titolo oneroso di beni immobili — Esclusione dall'esenzione parziale, prevista per le persone residenti sul territorio nazionale, in materia di plusvalenze concernenti le alienazioni effettuate da persone residenti in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 56 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che assoggetta le plusvalenze risultanti dalla cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro, nel caso di specie il Portogallo, quando la detta cessione è effettuata da un soggetto residente in un altro Stato membro, ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato per lo stesso tipo di operazione alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato in cui è situato il detto bene immobile.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
du travail di Bruxelles — Belgio) — Nadine Paquay/Société
d'architectes Hoet + Minne SPRL**

(Causa C-460/06) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Tutela delle lavoratrici gestanti — Direttiva 92/85/CEE — Art. 10 — Divieto di licenziamento tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Periodo di tutela — Decisione di licenziamento di una lavoratrice durante tale periodo di tutela — Notifica ed attuazione della decisione di licenziamento dopo la scadenza del detto periodo — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Direttiva 76/207/CEE — Artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6 — Discriminazione diretta basata sul sesso — Sanzioni)

(2007/C 297/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Nadine Paquay

Convenuta: Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail Bruxelles — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), nonché dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Divieto di licenziamento — Licenziamento di una lavoratrice deciso, a causa della sua gravidanza ovvero della nascita di un figlio, durante il periodo di tutela previsto dalla direttiva, ma notificato all'interessata e messo in atto dopo la scadenza dello stesso

Dispositivo

1) L'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che esso vieta non

soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio durante il periodo di tutela definito al suo n. 1, ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo.

2) Una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria agli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento è notificata e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela previsto all'art. 10 della direttiva 92/85. Dato che tale decisione di licenziamento è contraria sia all'art. 10 della direttiva 92/85, sia agli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, la misura scelta dallo Stato membro in forza dell'art. 6 di quest'ultima direttiva per sanzionare la violazione di tali disposizioni deve essere almeno equivalente a quella prevista dal diritto nazionale in esecuzione degli artt. 10 e 12 della direttiva 92/85.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30 dicembre 2006.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-465/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Mancata trasposizione entro i termini)

(2007/C 297/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-523/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico — Mancata elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2007/C 297/26)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81) — Mancata elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Finlandia.

Dispositivo

1) *La Repubblica di Finlandia, non avendo elaborato e applicato piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i suoi porti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.*

2) *La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-529/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2007/C 297/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Montaguti, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Ricorso per inadempimento — Mancata adozione, nel termine previsto, dei provvedimenti necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-9/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/74/CE — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Mancato recepimento entro il termine impartito)

(2007/C 297/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e O. Christmann, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-35/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/28/CE — Medicinali veterinari — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2007/C 297/29)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 136, pag. 58)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 10.3.2007.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 settembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-66/07) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/27/CE —
 Medicinali per uso umano — Mancata trasposizione entro i
 termini)**

(2007/C 297/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
 B. Stromsky e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro il
 termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi
 alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE
 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
 umano (GU L 136, pag. 34)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legi-
 slative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
 alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo
 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE
 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,
 l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di
 tale direttiva.*

2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza della Corte 5 luglio 2007 — Yedaş Tarim ve
 Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ/Consiglio dell'Unione
 europea, Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-255/06 P) ⁽¹⁾

**(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
 — Accordi internazionali — Accordo CEE/Turchia — Unione
 doganale tra l'Unione europea e la Turchia — Aiuti finanziari
 compensativi)**

(2007/C 297/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
 (rappresentante: R. Sinner, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
 (rappresentanti: M. Bishop e D. Canga Fano, agenti), Commis-
 sione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e
 J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo
 grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006, causa T-367/03, Yedaş
 Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consiglio e Commissione,
 con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso
 volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito
 dalla ricorrente in seguito al mancato rispetto, da parte delle isti-
 tuzioni convenute, degli obblighi previsti nella disposizione rela-
 tiva all'unione doganale tra l'Unione europea e la Turchia, in
 particolare dell'obbligo di versare aiuti finanziari diretti a
 compensare gli effetti negativi dell'unione doganale sull'econo-
 mia turca.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata
 alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Ordinanza della Corte 10 luglio 2007 — AEPI Elliniki
 Etaireia pros Prostanian tis Pnevmatikis Idioktisias AE/
 Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-461/06 P) ⁽¹⁾

**(Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado —
 Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per
 inadempimento — Irrricevibilità)**

(2007/C 297/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostanian tis Pnevmatikis
 Idioktisias AE (rappresentante: avv. T. Asprogerakas-Grivas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità
 europee (rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre,
 agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, AEPI/Commissione (T-242/05) — Irrricevibilità di una domanda di annullamento di una decisione della Commissione di non avviare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento a carico della Repubblica ellenica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'AEPI *Elliniki Etairia pros Prostatian tis Pnevmatikis Idioktias* AE è condannata alle spese.

(¹) GU C 356 del 30.12.2006.

Ordinanza della Corte 4 ottobre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda Srl, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano)

(Causa C-492/06) (¹)

(Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Soggetti ammessi ad accedere alle procedure di ricorso — Associazione temporanea offerente — Diritto di ciascuno dei membri di un'associazione temporanea di proporre ricorso a titolo individuale)

(2007/C 297/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consorzio Elisoccorso San Raffaele

Convenute: Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda Srl, Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — consiglio di Stato — Interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applica-

zione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Giurisprudenza nazionale che riconosce il diritto di ricorso a titolo individuale, contro una decisione di aggiudicazione, a uno dei membri di un'associazione temporanea offerente

Dispositivo

L'art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, secondo il diritto nazionale, il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico possa essere proposto a titolo individuale da uno soltanto dei membri di un'associazione temporanea priva di personalità giuridica la quale abbia partecipato in quanto tale alla procedura di aggiudicazione dell'appalto suddetto e non se lo sia visto attribuire.

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 13 settembre 2007 — Meletis Apostolides/David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams

(Causa C-420/07)

(2007/C 297/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Parti

Ricorrente: Meletis Apostolides

Convenuti: David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams

Questioni pregiudiziali

1) In tale questione,

- il termine «la zona controllata dal governo» si riferisce alla zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo; e

— il termine «la zona nord» si riferisce alla zona della Repubblica di Cipro sulla quale il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Se il fatto di sospendere l'applicazione dell'acquis comunitario nella zona nord, invocando l'art. 1, n. 1, del Protocollo n. 10 all'Atto di adesione del 2003 che ha previsto l'entrata di Cipro nell'Unione europea, precluda a un giudice di uno Stato membro di riconoscere e di eseguire una sentenza, emanata da un giudice della Repubblica di Cipro avente sede nella zona controllata dal governo locale, riguardante un terreno ubicato nella zona nord, quando il riconoscimento e l'esecuzione in questione sono richiesti ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ (il «regolamento n. 44/2001»), che rientra nell'acquis comunitario.

2) Se l'art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001 autorizzi o vincoli un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emanata dai giudici di un altro Stato membro riguardante un terreno ubicato in una zona di quest'ultimo Stato membro sulla quale il governo di tale Stato non esercita un controllo effettivo. In particolare, se una siffatta decisione sia in contrasto con l'art. 22 del regolamento n. 44/2001.

3) Se a una sentenza di un giudice di uno Stato membro, avente sede in una zona di quello Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, relativa a un terreno situato in una zona di detto Stato sulla quale il governo locale non esercita un controllo effettivo, possa essere negato riconoscimento o esecuzione ai sensi dell'art. 34, n. 1, del regolamento n. 44/2001, adducendo che da un punto di vista pratico alla sentenza non poteva essere data esecuzione nel territorio sul quale insiste il terreno, sebbene essa potesse avere efficacia esecutiva nella zona dello Stato membro soggetta al controllo del governo.

4) Qualora

— sia stata emessa una sentenza in contumacia nei confronti di un convenuto;

— il convenuto abbia impugnato dinanzi al giudice d'origine la sentenza in contumacia; ma

— la sua domanda non sia stata accolta, dopo un contraddittorio completo e equo, con la motivazione che il convenuto non aveva presentato una difesa prima facie ammissibile (necessaria ai sensi del diritto nazionale prima che la sentenza potesse essere annullata),

se il convenuto possa opporsi all'esecuzione dell'originaria sentenza in contumacia o della pronuncia relativa alla

domanda di annullamento ai sensi dell'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001, adducendo che la domanda giudiziale non gli è stata notificata o comunicata in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese prima dell'entrata in vigore dell'originaria sentenza in contumacia. Se rilevi il fatto che in sede di audizione ci si sia limitati ad esaminare i motivi che il convenuto opponeva alla domanda.

5) In applicazione del criterio previsto all'art. 34, n. 2, del regolamento n. 44/2001 in merito a se al convenuto «la domanda giudiziale od un atto equivalente [fosse] stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese» quali fattori siano rilevanti ai fini della valutazione. In particolare:

a) se, quando la notifica ha effettivamente portato all'attenzione del convenuto la domanda giudiziale, sia utile prendere in considerazione le azioni (o le omissioni) del convenuto o dei suoi avvocati successive alla notifica;

b) quale sia l'eventuale impatto di una determinata condotta del convenuto o delle difficoltà incontrate da quest'ultimo o dai suoi avvocati;

c) se incida il fatto che l'avvocato del convenuto avrebbe potuto costituirsi in giudizio prima che venisse emanata la sentenza in contumacia.

⁽¹⁾ GU L 12, pag. 1.

Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-423/07)

(2007/C 297/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec, in qualità di agente e M. Canal Fontcuberta, avvocato)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo incluso fra i lavori oggetto della concessione nel bando di gara e nel capitolato d'oneri specifici per l'aggiudicazione di una concessione amministrativa per la costruzione, conservazione e la gestione dei raccordi dell'autostrada A-6 con Segovia e Ávila, nonché per la costruzione, conservazione e la gestione del tratto Villalba-Adanero dell'autostrada di cui trattasi, lavori aggiudicati successivamente, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 3 e 11, nn. 3, 6, 7, 11 e 12 della direttiva 93/37/CEE ⁽¹⁾, nonché ai principi del Trattato CE, in particolare al principio di parità di trattamento e di non discriminazione;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del regio decreto 5 novembre 1999, n. 1724, il Ministero de Fomento (Ministero delle Infrastrutture) aggiudicava una concessione per la costruzione, conservazione e la gestione dei tratti di autostrade a pagamento: autostrada a pagamento A-6, raccordo con Segovia, e autostrada a pagamento A-6, raccordo con Ávila, nonché concessione per la conservazione e la gestione a partire dal 2018 dell'autostrada a pagamento A-6, nel tratto Villalba-Adanero. In occasione dell'aggiudicazione della concessione in parola si procedeva all'aggiudicazione di vari altri lavori che non erano stati oggetto di bando di gara, per un valore superiore al valore complessivo dei lavori oggetto di pubblicazione e che si trovavano parzialmente al di fuori della zona interessata dalla concessione.

Da un lato, la Commissione sostiene che il Regno di Spagna, avendo aggiudicato lavori senza previa pubblicità, ha violato l'art. 3 della direttiva 93/37, e di conseguenza i nn. 3, 6, 7, 11 e 12 dell'art. 11 della medesima direttiva. La Commissione osserva che tutti i lavori aggiudicati avrebbero dovuto essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 93/37.

Dall'altro, la Commissione considera che non vi era alcuna indicazione, né nel bando di gara, né nel capitolato d'oneri specifico pubblicati che consentisse agli offerenti di proporre lavori in tratti al di fuori dei raccordi dell'autostrada a pagamento A-6 con Ávila e Segovia come quelli aggiudicati successivamente. Alla luce di ciò, la Commissione reputa che le autorità spagnole hanno violato il principio di parità di trattamento avendo accettato una proposta che si discostava manifestamente dalle prescrizioni sostanziali fissate nel bando di gara e nel capitolato d'oneri pubblicati.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court, il 14 settembre 2007 — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-428/07)

(2007/C 297/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division, Administrative Court

Parti

Ricorrente: Mark Horvath

Convenuto: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Questioni pregiudiziali

1) Laddove uno Stato membro abbia istituito un sistema di governo delegato, in base al quale alle autorità statali centrali è riservata la competenza ad agire sull'intero territorio dello Stato membro allo scopo di assicurare l'osservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario, e nel contesto del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽¹⁾ (il «regolamento del Consiglio»):

- a) Se uno Stato membro possa comprendere nei propri standard di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato IV al regolamento del Consiglio n. 1782/2003 obblighi di manutenzione dei sentieri di uso pubblico visibili.

b) Se, nel sistema costituzionale di uno Stato membro che deleghi a più amministrazioni la competenza legislativa nelle diverse parti costitutive del suo territorio, il fatto che per tali parti costitutive valgano standard diversi di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato IV al regolamento del Consiglio possa integrare un'illegittima discriminazione.

(¹) GU L 271, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 17 settembre 2007 — Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P/X BV

(Causa C-429/07)

(2007/C 297/37)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrenti: Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P

Convenuta: X BV

Questioni pregiudiziali

Se la Commissione, in forza dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 (¹), abbia la facoltà di presentare di propria iniziativa osservazioni scritte in un procedimento vertente sulla detraibilità dai profitti (fiscali) realizzati dall'interessata per il 2002 di un'ammenda inflitta dalla Commissione alla X KG per violazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e che è stata (parzialmente) trasferita a carico dell'interessata.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 settembre 2007 — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-430/07)

(2007/C 297/38)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon B.V.

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i test BSE eseguiti, che erano obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2001 in forza del regime per l'esportazione di carne fresca e prodotti a base di carne 1985 (Stcrt 2001, n. 218), con cui veniva data attuazione all'art. 1, n. 3, della decisione 2000/764/CE, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie (¹) spongiformi trasmissibili, debbano essere considerati test ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (²) (in prosieguo: il «regolamento n. 2777/2000»).
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 debba essere considerato come un intervento destinato a regolarizzare il mercato della carne bovina (sostegno del mercato), ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (³), oppure come una misura specifica di natura veterinaria, ai sensi della lettera d) di tale disposizione, oppure entrambi.
- 3) Ove nella fattispecie si configuri (anche) una misura di sostegno del mercato, se ciò significa che, avendo riguardo alla sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-239/01 (⁴), i test eseguiti devono essere finanziati esclusivamente dalla Comunità e che pertanto l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 è invalido per contrasto con il regolamento n. 1254/1999 (⁵), nella parte in cui stabilisce che la Comunità contribuisce solo parzialmente ai costi dei test BSE.

- 4) Ammesso che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 sia valido, se il regolamento stesso osti a che gli Stati membri addebitino ai singoli operatori le spese per l'esecuzione dei test BSE.
- 5) Se l'art. 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli ⁽⁶⁾ sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, ai sensi delle direttive 89/662/CEE ⁽⁷⁾, 90/425/CEE ⁽⁸⁾, 90/675/CEE ⁽⁹⁾ e 91/496/CEE ⁽¹⁰⁾, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43/CE ⁽¹¹⁾, debba essere interpretato nel senso che questa direttiva non osta a che lo Stato membro addebiti i costi sostenuti per i test BSE da esso eseguiti. Ove questa questione debba essere risolta in senso affermativo, si chiede quali requisiti deve soddisfare un onere imposto per i test BSE eseguiti.

- (⁶) Decisione della Commissione del 29 novembre 2000 (GU L 305, pag. 35).
- (⁷) Regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2000 (GU L 321, pag. 47).
- (⁸) Regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999 (GU L 160, pag. 103).
- (⁹) Repubblica federale di Germania/Commissione (Racc. pag. I-10333).
- (¹⁰) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21).
- (¹¹) Direttiva 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14).
- (¹²) Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13).
- (¹³) Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29).
- (¹⁴) Direttiva del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1).
- (¹⁵) Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56).
- (¹⁶) Direttiva 96/43/CE del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1).

Ricorso presentato il 19 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-437/07)

(2007/C 297/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila attraverso una procedura, quale quella propria della «finanza di progetto», finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori, ed avendo proceduto ad una modifica del progetto preliminare posto a base di gara successivamente alla pubblicazione del bando, è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 93/37/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ed in particolare dai suoi articoli 7 e 11, nonché dagli articoli 43 e 49 CE e dai principi di trasparenza e non discriminazione che ne costituiscono il corollario.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Comune di L'Aquila ha attribuito un appalto di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila attraverso la procedura di «finanza di progetto», finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori e non di un appalto di lavori. Il suddetto Comune ha altresì proceduto ad una modifica del progetto preliminare posto a base di gara successivamente alla pubblicazione del bando.

A parere della Commissione la Convenzione stipulata tra il Comune di L'Aquila e il raggruppamento promotore dell'opera in tale ambito costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario. Di conseguenza, l'aggiudicazione di tale appalto mediante una procedura, quale quella propria della «finanza di progetto», finalizzata all'attribuzione di una concessione di lavori, è contraria alle regole di cui alla direttiva 93/37, e segnatamente ai suoi articoli 7 e 11. Inoltre, la modifica del progetto posto a base di gara, successivamente alla pubblicazione del bando, è in contrasto con i principi di trasparenza e non discriminazione, sui quali si fondano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 43 e 49 CE.

(¹) GU L 199, p. 54.

Ricorso proposto il 28 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02, Ente per le Ville Vesuviane/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-445/07 P)

(2007/C 297/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ente per le Ville vesuviane

Conclusioni

- annullare la sentenza del Tribunale del 18 luglio 2007, causa T-189/02, nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso d'annullamento proposto dall'Ente per le Ville vesuviane
- dichiarare irricevibili il ricorso d'annullamento proposto dall'Ente per le Ville vesuviane contro la decisione della Commissione 13 marzo 2002 D(2002)810111
- condannare l'Ente per le Ville vesuviane alle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene ricevibile la propria impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado poiché, nonostante la vittoria nel merito della causa di primo grado, essa è risultata soccombente relativamente alla eccezione di irricevibilità presentata avverso l'Ente per le Ville vesuviane.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata è viziata per: violazione del diritto comunitario, nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall'Ente per le Ville vesuviane considerando quest'ultimo direttamente interessato ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE. La ricorrente sostiene che, secondo la vigente giurisprudenza comunitaria, qualora, come nella fattispecie, si sia in presenza di un atto indirizzato ad uno Stato membro in capo al quale sussiste un potere discrezionale di ripercuotere o meno gli effetti della stessa sul soggetto ricorrente, quest'ultimo non può essere considerato come direttamente interessato dalla decisione in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che esso sia o meno il «beneficiario» dei fondi comunitari.

Ricorso presentato il 1° ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-447/07)

(2007/C 297/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet et L. Pignataro-Nolin, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che, prevedendo nella sua legislazione l'esigenza della cittadinanza italiana per l'esercizio degli impieghi di capitano e ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 39 CE
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana prevedendo l'obbligo della cittadinanza italiana per svolgere gli impieghi di capitano e comandante in seconda di navi su tutte le navi battenti bandiera italiana, non è conforme all'art. 39 CE che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, nel senso interpretato dalla Corte.

Nel quadro delle due cause riguardanti rispettivamente i posti di capitano e di comandante in seconda di navi mercantili battenti bandiera spagnola (causa C-405/01) e i posti di capitano di navi destinate alla «piccola navigazione» (Kleine Seeschiffahrt), nel caso specifico le navi da pesca battenti bandiera tedesca che praticano la piccola pesca d'altura (causa C-47/02), la Corte ha precisato, nelle sue sentenze del 30 settembre 2003, la propria interpretazione dell'art. 39 CE.

La Commissione osserva che, nel quadro della presente procedura, le autorità italiane non hanno avanzato argomenti diversi da quelli da esse avanzati a suo tempo nella causa C-405/01, causa nella quale la Repubblica italiana è intervenuta, e che le autorità francesi hanno sostenuto nella causa C-47/02. Queste argomentazioni sono state confutate dalla Corte nelle sue sentenze del 30 settembre 2003.

La Commissione si limita a rilevare che nella risposta al parere motivato del 22 maggio 2007 le autorità italiane non contestano l'infrazione. Esse infatti hanno indicato la loro intenzione di rinunciare all'obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di comandante e primo ufficiale (comandante di seconda), impegnandosi a informare la Commissione dell'eventuale esito delle consultazioni tra i ministeri interessati.

La Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione sul calendario di modifica della legislazione italiana. Di conseguenza essa sostiene che la legislazione italiana prevedendo l'obbligo della cittadinanza italiana per svolgere gli impieghi di capitano e comandante in seconda di navi su tutte le navi battenti bandiera italiana, non è conforme all'art. 39 CE che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, nel senso interpretato dalla Corte.

—————

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 3 ottobre 2007 — Roche SpA/Agencia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Causa C-450/07)

(2007/C 297/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Roche SpA

Convenuti: Agencia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con

riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro. La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate. Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) Si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

3) Se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intracomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);

4) Se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;

5) Se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 3 ottobre 2007 — Federfarma/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Causa C-451/07)

(2007/C 297/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Federfarma

Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Questioni pregiudiziali

1) Dopo le previsioni contenute negli articoli 2 e 3 che modulano il rapporto tra le pubbliche autorità di uno Stato membro e le imprese farmaceutiche — nel senso di affidare la determinazione del prezzo di una specialità medicinale o il suo aumento alle indicazioni fornite dalle prime ma nella misura riconosciuta dall'autorità preposta, quindi sulla base di una interlocuzione tra le imprese stesse e le autorità preposte al controllo della spesa farmaceutica — l'articolo 4, paragrafo 1, disciplina «il blocco dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie» configurandolo come un mezzo di carattere generale da sottoporre a verifica, al fine di stabilirne il mantenimento, almeno una volta all'anno con riferimento alle condizioni macroeconomiche esistenti nello Stato membro. La disposizione attribuisce alle autorità competenti un termine di 90 giorni per provvedere, prevedendo che queste, allo spirare di esso, debbano annunciare quali sono le eventuali maggiorazioni o diminuzioni di prezzo apportate. Si chiede di conoscere se l'interpretazione di tale disposizione nella parte che si riferisce alle «eventuali diminuzioni previste» è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte e di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l'inciso «eventuali diminuzioni» deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi;

2) Si chiede di conoscere se l'articolo 4, paragrafo 1 — nella parte in cui impone alle Autorità competenti di uno Stato membro di verificare, almeno una volta all'anno, nel caso di blocco dei prezzi, se le condizioni macroeconomiche giustificano la prosecuzione del blocco medesimo — può essere

interpretato nel senso che, ammessa la riduzione dei prezzi come risposta al quesito numero 1, è possibile il ricorso a tale misura anche più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni (a partire dal 2002 e fino al 2010);

- 3) Se, ai sensi del predetto articolo 4 — da leggere alla luce delle premesse che si soffermano sullo scopo principale delle misure di controllo dei prezzi delle specialità medicinali individuate nella «promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali e prezzi ragionevoli e dall'esigenza di evitare disparità di misure che possano ostacolare o falsare il commercio intracomunitario di dette specialità» — possa ritenersi compatibile con la disciplina comunitaria l'adozione di misure che facciano riferimento ai valori economici della spesa solo «stimati» anziché «accertati» (il quesito riguarda entrambe le fattispecie);
- 4) Se le esigenze connesse al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica che ogni Stato membro è competente a determinarsi debbano essere collegati puntualmente, alla sola spesa farmaceutica oppure se possa ritenersi rientrante nella sfera di potestà degli stati nazionali la facoltà discrezionale di tener comunque conto anche dei dati relativi alle altre spese sanitarie;
- 5) Se i principi di trasparenza e partecipazione delle imprese interessate ai provvedimenti di blocco o riduzione generalizzata dei prezzi dei farmaci, desumibili dalla direttiva, debbano essere interpretati nel senso che sia necessario prevedere sempre e comunque una possibilità di deroga al prezzo imposto (art. 4 comma 2 direttiva) ed una partecipazione concreta dell'impresa richiedente, con conseguente necessità per l'amministrazione di motivare l'eventuale diniego.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 ottobre 2007 — Health Research Inc.

(Causa C-452/07)

(2007/C 297/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Health Research Inc.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la «data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio menzionata nell'articolo 3, lettera b)», di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento(CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (¹), sia stabilita in base al diritto comunitario o se tale disciplina rinvii alla data in cui l'autorizzazione acquista efficacia in base al diritto dello Stato membro interessato.
- 2) Qualora la Corte di giustizia dichiarasse che occorre stabilire la data di cui alla questione sub 1. in base al diritto comunitario, quale data sia a tal fine necessario prendere in considerazione.

(¹) GU L 182, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Gießen (Germania), il 4 ottobre 2007
— Hakan Er/Circondario di Wetterau**

(Causa C-453/07)

(2007/C 297/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gießen

Parti

Ricorrente: Hakan Er

Convenuto: Circondario di Wetterau

Questione pregiudiziale

Se un cittadino turco, che ha ottenuto, in qualità di familiare, il permesso di raggiungere il padre residente in Germania, a sua volta cittadino turco, inserito nel regolare mercato del lavoro della Repubblica federale di Germania, e che ha acquisito, grazie ai cinque anni precedenti di regolare convivenza con il padre, lo status giuridico di cui all'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo:

l'«ARB 1/80»), perda questa posizione giuridica per il fatto di non aver esercitato un'attività lavorativa, per oltre sette anni dopo la conclusione degli studi, fatta eccezione per un asserito tentativo di lavoro della durata di un giorno, per aver inoltre interrotto tutte le misure di incentivo statali per l'avviamento a un'attività lavorativa e per non essersi impegnato seriamente in tal senso, vivendo invece, alternativamente, di prestazioni di assistenza sociale, di aiuti forniti dalla madre residente in Germania e di risorse di provenienza sconosciuta.

**Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 dall'Ente per le Ville
vesuviane avverso la sentenza del Tribunale di primo grado
(Seconda Sezione) del 18 luglio 2007 nella causa T-189/02,
Ente per le Ville vesuviane/Commissione delle Comunità
europee**

(Causa C-455/07 P)

(2007/C 297/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ente per le Ville vesuviane (rappresentante: E. Soprano, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- annullare in parte, secondo quanto evidenziato nei suesposti motivi di gravame, la sentenza impugnata, e conseguentemente dichiarare la nullità della decisione della Direzione generale Politica regionale della Commissione Europea n. D (2002) 810111, prot. 102504, del 13.3.2002; nonché, ove necessario e per quanto di ragione, della nota della Direzione generale Politica regionale della Commissione Europea n. Gt/SF/MF D (01) 810542, prot. 109720, del 12.10.2001;
- in subordine, annullare in parte, secondo quanto evidenziato nei suesposti motivi di gravame, la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito la controversia alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà allo scopo fornire;
- porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura di primo grado relativa alla causa T -189/02 a carico della Commissione Europea.

Motivi e principali argomenti

- 1) Errore di diritto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione con riferimento all'articolo 12 del regolamento n. 4254/88 ⁽¹⁾ modificato.

L'intervento realizzato dall'appellante e finanziato dal FESR aveva natura unitaria, come confermato sia dal testo della decisione della Commissione del 18 dicembre 1986, con la quale era stato concesso il contributo oggetto dei giudizi, sia dal dettato dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4254/88, come modificato dall'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 2083/93 ⁽²⁾.

Ne discende quindi che l'intervento in questione non poteva — come erroneamente ritenuto dal Tribunale — essere suddiviso in più stralci funzionali; e che dunque la sospensione per motivi giudiziari anche soltanto di una parte del suddetto intervento, riflettendosi sui tempi di ultimazione dello stesso, imponeva di estendere il beneficio introdotto dal predetto art. 12 all'intero progetto finanziato con la decisione del 18 dicembre 1986.

- 2) Errore di diritto, difetto di istruttoria e violazione del diritto alla difesa con riferimento all' art. 4 della decisione della Commissione del 18 dicembre 1986.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado, l'Ente per le Ville Vesuviane ha documentalmente provato che le opere in corso di realizzazione presso la Villa Ruggiero (una delle tre Ville oggetto dell'intervento finanziato con la decisione del 18 dicembre 1986) erano state sospese per motivi giudiziari dal 1989 a tutto il 1996, e quindi non erano affatto state ultimate, come asserito dalle Autorità statali italiane, nel 1992.

In tale contesto, quindi, come pure anticipato innanzi al Tribunale, la partecipazione dell'Ente al procedimento preordinato all'adozione del provvedimento impugnato in primo grado sarebbe stata senz'altro determinante, posto che la Commissione, a fronte della prova documentale di cui sopra — che sarebbe stata, all'uopo, senz'altro fornita dall'appellante — ed in considerazione della rilevata natura unitaria dell'intervento realizzato da quest'ultimo, avrebbe senz'altro riconosciuto applicabile all'intervento *de quo* l'eccezione prevista dall'art. 12 del regolamento n. 4254/88 modificato, senza alcuna possibilità di chiudere anticipatamente il finanziamento concesso nel 1986.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale — GU L 374, p. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale — GU L 193, p. 34.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-457/07)

(2007/C 297/47)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) 10 novembre 2005, causa C-432/03, Commissione/Repubblica portoghese,
- condannare la Repubblica portoghese alla penality obbligatoria di EUR 37 400 al giorno fino a quando non si conformi alla sentenza della Corte;
- condannare la Repubblica portoghese a una multa giornaliera di EUR 5 250 a decorrere dal 10 novembre 2005, data in cui è stata pronunciata la sentenza che ha constatato l'infrazione, fino a quando lo Stato portoghese non si sarà conformato alla sentenza o fino alla data in cui la Corte si pronuncerà ai termini dell'art. 228 CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese continui a limitare l'accesso al mercato imponendo l'omologazione preventiva di nuovi materiali edilizi in ordine ai quali non esistono né specifiche tecniche né mutuo riconoscimento, per attestarne l'idoneità ad un determinato uso. La Repubblica portoghese continua inoltre a limitare l'accesso al mercato non avendo riconosciuto l'equipollenza dei certificati emessi in altri Stati membri quanto a nuovi materiali in ordine ai quali non esistono specifiche tecniche, nel caso in cui il riconoscimento sia stato chiesto da operatori economici che non siano il fabbricante o il suo mandatario.

La normativa portoghese continua a non precisare quali sono i criteri che l'amministrazione deve applicare nel valutare le richieste di omologazione di modo che la valutazione non sia fatta in modo arbitrario. Nel caso in cui non esistano specifiche tecniche, la legge portoghese prevede criteri da applicare nelle decisioni di riconoscimento non obiettivi e discriminatori.

La Repubblica portoghese continua a non adottare provvedimenti che dovevano essere presi in relazione agli agenti economici ai quali ha applicato una legge contraria agli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria) il 9 ottobre 2007 — Veli Elshani/Hauptzollamt Linz

(Causa C-459/07)

(2007/C 297/49)

Lingua processuale: il tedesco

Ricorso proposto il 10 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-458/07)

(2007/C 297/48)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Andrade e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica del Portogallo, non provvedendo affinché almeno un elenco completo e almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva;
- condannare la Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

In Portogallo, gli abbonati Vodafone che hanno manifestato la volontà di vedere il proprio nome nell'elenco del servizio universale continuano a non figurarvi.

L'autorità regolamentare, l'ANACOM, non ha ancora statuito, a tutt'oggi, in ordine alla forma ed alle modalità con cui fornire le informazioni di cui trattasi. La situazione di diritto attuale rientra nella responsabilità dello Stato Portoghese.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 51.

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Veli Elshani

Convenuto: Hauptzollamt Linz

Questioni pregiudiziali

1) Atteso che la fattispecie di estinzione di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 ⁽¹⁾, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»), si basa non sulla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, bensì su un momento successivo all'insorgere dell'obbligazione stessa, dal momento che tale fattispecie presuppone un'obbligazione doganale «sorta» in conformità dell'art. 202 del codice doganale,

se la locuzione «all'atto dell'introduzione irregolare» di cui all'art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debba essere interpretata nel senso

- che l'introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'art. 202 del codice doganale, termina già all'atto della sua introduzione al valico di frontiera o in altro luogo designato dalle autorità doganali, al più tardi tuttavia al momento dell'abbandono della sede dell'ufficio doganale o del luogo altrimenti indicato, poiché in tal caso la merce è giunta all'interno del territorio doganale, con la conseguenza che il sequestro e la confisca della merce successivi a tale momento non hanno più l'effetto di estinguere l'obbligazione doganale,

ovvero nel senso

- che l'introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'art. 202 del codice doganale, dal punto di vista economico si protrae sino a quando perdura il suo trasporto, inteso come processo unitario in connessione con l'introduzione della merce nel territorio doganale, sino a quando la merce pertanto non è ancora giunta in un primo luogo di destinazione e lì si è fermata, con la conseguenza che sino a tale momento il sequestro e la confisca della merce hanno ancora l'effetto di estinguere l'obbligazione doganale.

2) Atteso che in caso di comportamento irregolare ai sensi dell'art. 202 del codice doganale che venga scoperto all'atto dell'introduzione, l'obbligazione doganale si estingue obbligatoriamente e che il sequestro di merci direttamente all'atto della sottrazione al controllo doganale, in quanto comportamento irregolare ai sensi dell'art. 203 del codice doganale, non produce per contro l'immediata estinzione dell'obbligazione doganale,

se l'art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che tale estinzione dell'obbligazione doganale, circoscritta espressamente ai casi in cui l'obbligazione stessa è sorta in conformità dell'art. 202 del codice doganale, soddisfa ciononostante l'obbligo della parità di trattamento di comportamenti irregolari.

(¹) GU L 302, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 dalla Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/05, Coats Holdings Ltd e J&P Coats Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-468/07 P)

(2007/C 297/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- ridurre la sanzione nei confronti della Coats in modo tale da
 - i) riconoscere il principio di uguaglianza di trattamento; e
 - ii) tenere conto delle parti sostanziali degli accertamenti della Commissione annullate dal Tribunale di primo grado che hanno ridotto la gravità della violazione e rafforzato le circostanze attenuanti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che avendo annullato tutti gli accertamenti di fatto della Commissione riguardo alle violazioni dell'art. 81, CE eccetto un limitato accertamento — ed in particolare avendo annullato l'accertamento fondamentale della Commissione secondo cui la Coats era un membro egualmente

attivo di un accordo a tre — il Tribunale di primo grado, riducendo l'importo di base dell'ammenda solo del 20 %, non ha applicato il principio di uguaglianza di trattamento.

In via alternativa, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha mancato di tenere conto di tutti gli elementi della decisione che esso ha annullato riducendo la sanzione a titolo delle circostanze attenuanti.

Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-474/07)

(2007/C 297/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Bradley e U. Rosslein, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare il regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2007, n. 915 (¹), recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, e
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Come colegislatore con il Consiglio, il Parlamento europeo decideva nel 2002 che talune misure di applicazione sulla sicurezza dell'aviazione non dovevano essere pubblicate. Il ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato tale disposizione nell'omettere sistematicamente di pubblicare le misure di applicazione di cui non è impedita la divulgazione. Nell'adottare il regolamento 915/2007, la Commissione ha erroneamente interpretato il potere ad essa conferito dal regolamento 2320/2002, ha contravvenuto all'art. 254 CE e ai principi di democrazia, trasparenza e pubblicità degli atti legislativi, ha creato incertezza giuridica e ha omesso di fornire una motivazione adeguata.

(¹) GU L 200, pag. 3

Ricorso proposto il 26 ottobre 2007 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-479/07)

(2007/C 297/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino e M.-M. Joséphidès, agenti)

Conclusioni della ricorrente

— annullare il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti ⁽¹⁾;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado in data 10 ottobre 2007 (ricevuto a mezzo telefax il 5 ottobre 2007) e rinviato alla Corte in applicazione degli artt. 51 e 54, secondo comma, dello Statuto della Corte, con ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 26 ottobre 2007, la ricorrente contesta la definizione di «rete da posta derivante» formulata dal Consiglio nel regolamento n. 809/2007, in quanto quest'ultimo includerebbe tra le reti da posta derivanti le reti stabilizzate, quali la «thonaille». Estendendo a queste ultime reti il divieto delle reti da posta derivanti previsto dai regolamenti nn. 894/2007, 812/2004 e 2187/2005, il presente regolamento violerebbe sia l'obbligo di motivazione, sia i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha rispettato l'obbligo di motivazione ad esso incumbente, poiché non ha menzionato nel regolamento impugnato, da un lato, le ragioni che lo hanno portato ad includere le reti stabilizzate tra le reti da posta derivanti e quindi ad ampliare l'ambito *ratione materiae* delle restrizioni applicabili a tale tipo di reti, e, dall'altro, i pareri scientifici e tecnici sui quali si è basato per adottare il provvedimento in questione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il carattere manifestamente inappropriato del divieto delle reti stabilizzate, quali la «thonaille», sia rispetto all'obiettivo perseguito dai regolamenti sopra citati di limitare l'espansione incontrollata delle attività di pesca effettuate grazie a reti da imbroglio derivanti, sia rispetto all'obiettivo di limitare le catture accessorie. Effettuata su scala ridotta da un numero limitato di pescherecci di piccola taglia, la pesca con la «thonaille» costituirebbe infatti un'attività di carattere artigianale praticata lungo una porzione esigua del litorale mediterraneo, che non presenterebbe alcun rischio di espansione

incontrollata. La «thonaille» avrebbe inoltre subito alcune modifiche tecniche allo scopo di ridurre al minimo il rischio di catture accessorie e, segnatamente, quelle di specie protette.

Con il terzo motivo, la ricorrente adduce infine una violazione del principio di non discriminazione, dal momento che il regolamento impugnato equiparerebbe la «thonaille» alle reti da imbroglio derivanti, quando invece la situazione dell'una e dell'altra categoria di reti sarebbe dissimile, sia con riguardo alle caratteristiche tecniche specifiche della «thonaille», sia per quanto attiene al numero limitato di pescherecci interessati e alla scala ridotta delle attività di pesca praticate.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Corte 29 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-136/06) ⁽¹⁾

(2007/C 297/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006.

Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 28 giugno 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-369/06) ⁽¹⁾

(2007/C 297/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

**Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte
11 settembre 2007 — Commissione delle Comunità
europee/Regno del Belgio****(Causa C-389/06) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Granducato di
Lussemburgo****(Causa C-10/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana****(Causa C-483/06) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/56)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 28 agosto 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana****(Causa C-36/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/59)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 6 agosto 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese****(Causa C-7/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 12 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese****(Causa C-37/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/60)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte
27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/
Repubblica d'Austria**

(Causa C-63/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/61)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 14 agosto 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale
di Germania**

(Causa C-70/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/62)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta**

(Causa C-79/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/63)

Lingua processuale: il maltese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 4 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-86/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/64)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte
10 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/
Repubblica di Malta**

(Causa C-87/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/65)

Lingua processuale: il maltese

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 8 agosto 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica
Ceca e la Camera dell'agricoltura della Repubblica Ceca —
Repubblica ceca) — Reiseburö Bühler GmbH/Dom.info.
e.K., Sebastian Dieterle**

(Causa C-126/07) ⁽¹⁾

(2007/C 297/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 29 agosto 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia****(Causa C-146/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/67)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 30 luglio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica
portoghese****(Causa C-159/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/70)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica
d'Ungheria****(Causa C-148/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/68)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 28.4.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 11 settembre
2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica
portoghese****(Causa C-160/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/71)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di
Polonia****(Causa C-149/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/69)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007.

**Ordinanza del presidente della Corte 20 luglio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi
Bassi****(Causa C-217/07) ⁽¹⁾**

(2007/C 297/72)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 155 del 7.7.2007.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — SP e a./Commissione

(Cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03) ⁽¹⁾

(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)

(2007/C 297/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-27/03: SP SpA (Brescia) (rappresentanti: G. Belotti e N. Pisani, avvocati)

Ricorrente nella causa T-46/03: Leali SpA (Odolo) (rappresentanti: G. Vezzoli e G. Belotti, avvocati)

Ricorrente nella causa T-58/03: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia) (rappresentanti: G. Vezzoli, G. Belotti, E. Piromalli e C. Carmignani, avvocati)

Ricorrente nella causa T-79/03: Industrie riunite Odolesi SpA (IRO) (Odolo) (rappresentante: A. Giardina, avvocato)

Ricorrente nella causa T-80/03: Lucchini SpA (Milano) (rappresentanti: inizialmente A. Santa Maria e C. Biscaretti di Ruffia, successivamente M. Delfino, M. van der Woude, S. Fontanelli e P. Sorvillo, avvocati)

Ricorrente nella causa T-97/03: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo) e Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (rappresentanti: D. Fosselard e P. Fattori, avvocati)

Ricorrente nella causa T-98/03: Alfa Acciai SpA (Brescia) (rappresentanti: D. Fosselard, P. Fattori e G. d'Andria, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti, nelle cause T-27/03 e T-58/03, dall'avv. M. Moretto e, nelle cause T-79/03, T-97/03 e T-98/03, dall'avv. P. Manzini)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)

Oggetto

Domande dirette a far dichiarare inesistente o a far annullare, tutta o in parte, la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

Dispositivo

1) La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di SP SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), Lucchini SpA, Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA e Alfa Acciai SpA.

2) La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da SP SpA, Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, IRO SpA, Lucchini SpA, Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA e Alfa Acciai SpA, comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari nelle cause T-46/03 e T-79/03.

3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 23.3.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Riva Acciaio/Commissione

(Causa T-45/03) ⁽¹⁾

(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)

(2007/C 297/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riva Acciaio SpA (Milano) (rappresentanti: A. Pappalardo, M. Merola, M. Pappalardo e F. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. P. Manzini)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e M. Fiorilli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Riva Acciaio SpA.
- 2) La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Riva Acciaio SpA.
- 3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Feralpi Siderurgica/Commissione

(Causa T-77/03) (¹)

(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)

(2007/C 297/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Siderurgica SpA (Brescia) (rappresentanti: G.M. Roberti, A. Franchi e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. P. Manzini)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una

procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Feralpi Siderurgica SpA.
- 2) La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Feralpi Siderurgica SpA.
- 3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Ferriere Nord/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-94/03) (¹)

(«Intese — Produttori di tondi per cemento armato — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CA — Decisione fondata sul Trattato CECA dopo la sua scadenza — Incompetenza della Commissione»)

(2007/C 297/76)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà ed E. Perricone, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. M. Moretto,)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato).

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), è annullata nei confronti di Ferriere Nord SpA.*
- 2) *La Commissione è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute da Ferriere Nord SpA.*
- 3) *La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2007 — AMS/UAMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)

(Causa T-425/03) (¹)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services — Marchio nazionale denominativo anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»

(2007/C 297/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AMS Advanced Medical Services GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. G. Lindhofer, successivamente avv.ti Lindhofer e Schäffler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: American Medical Systems, Inc. (Minnetonka, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2003 (procedimento R 671/2002-4), relativo ad un procedimento di opposizione tra la AMS Advanced Medical Services GmbH e la American Medical Systems, Inc.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La AMS Advanced Medical Services GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (Caipi)

(Causa T-405/04) (¹)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Caipi — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94»

(2007/C 297/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 6 agosto 2004 (procedimento R 912/2002-2) relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo Caipi quale marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 314 del 18.12.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2007 — Ekabe International/UAMI

(Causa T-28/05) (¹)

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OMEGA 3 — Marchio nazionale denominativo anteriore PULEVA-OMEGA 3 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94**»)

(2007/C 297/80)

Lingua processuale: il francese

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 — Carmela Lo Giudice/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-27/05) (¹)

(**Dipendenti — Relazione di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Irregolarità procedurali — Art. 43 dello Statuto — Diritto di essere sentiti — Congedo di malattia — Certificato medico**)

(2007/C 297/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carmela Lo Giudice (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: inizialmente F. Frabetti e G. Bounéou, poi F. Frabetti, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'esercizio di valutazione relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e, in subordine, di annullamento della decisione 4 maggio 2004, recante determinazione definitiva della relazione sull'evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo in questione.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 4 maggio 2004, recante determinazione definitiva della relazione sull'evoluzione della carriera della ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003 è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

Parti

Ricorrente: Ekabe International SCA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Ebro Puleva, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Casamitjana Lleonart, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2004 (procedimento R 117/2001-4), relativa al procedimento di opposizione tra la Puleva SA (divenuta Ebro Puleva, SA) e la Ekabe International SCA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ekabe International SCA è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 23 ottobre 2007 —
Commissione/Impetus**

(Causa T-138/05) ⁽¹⁾

(Clausola compromissoria — Programma quadro per azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nell'ambito delle applicazioni telematiche di interesse comune — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme versate)

(2007/C 297/81)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou, agente, assistito dall'avv. N. Kostikas)

Convenuto: Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia kai Technologia EPE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. P. Miliarakis)

Oggetto

Domanda, basata su una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 238 CE, diretta alla condanna della Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia kai Technologia EPE a rimborsare una parte delle somme versate dalla Comunità europea in base al contratto Invite (Inland Navigation Telematics), riferimento COP 493, e del contratto Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standardisation), riferimento TR 1006, concluso nell'ambito della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1995, 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126, pag. 1), nonché una parte delle somme versate in base al contratto Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), riferimento V 2043, concluso nell'ambito della decisione del Consiglio 23 aprile 1990, 90/221/Euratom CEE, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117, pag. 28).

Dispositivo

- 1) La domanda della Commissione diretta ad ottenere il rimborso della somma di EUR 136 037,30, in base al contratto Invite (Inland Navigation Telematics, riferimento COP 493, è respinta.
- 2) La Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia kai Technologia EPE è condannata, in base al contratto Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standardisation), riferimento TR 1006, a

versare alla Commissione la somma di EUR 14 678,41 in via principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Spagna, a partire dal 15 novembre 2002 e sino al completo pagamento del debito.

- 3) La Impetus Symvouloi Michanikoi — Kainotomia kai Technologia EPE è condannata, in base al contratto Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), riferimento V 2043, a versare alla Commissione la somma EUR 9 230,77 in via principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale annuo applicabile in Spagna, a partire dal 29 gennaio 2003 e sino al completo pagamento del debito.
- 4) Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 23.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007 —
Lo Giudice/Commissione**

(Causa T-154/05) ⁽¹⁾

(«Pubblico impiego — Dipendenti — Molestie psicologiche — Ricorso di annullamento — Dovere di assistenza — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Art. 24 dello Statuto — Doveri di sollecitudine — Ricevibilità — Domanda di risarcimento danni»)

(2007/C 297/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carmela Lo Giudice (Grimbergen, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti F. Frabetti e G. Bounéou, poi avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Essenzialmente, da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione che conclude all'assenza di molestie psicologiche e, dall'altra, domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2007 —
InterVideo/UAMI (WinDVD Creator)**

(Causa T-105/06) (¹)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo WinDVD Creator — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 4 e art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2007/C 297/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: InterVideo Inc. (Fremont, California, Stati Uniti)
(Rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: A. Mondéjar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2006 (procedimento R 987/2005-2) relativa alla registrazione del segno figurativo WinDVD Creator come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La InterVideo Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 121 del 20.5.2006.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 2007 —
US Steel Košice/Commissione**

(Causa T-489/04) (¹)

«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per la Slovacchia per il periodo 2005-2007 — Decisione che indica l'intenzione della Commissione di non sollevare obiezioni — Atto non impugnabile — Irricevibilità»

(2007/C 297/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: avv. E. Vermulst, C. Thomas, solicitor, e D. Hueting, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Ü. Wölker e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, riguardante il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica slovacca per il periodo 2005-2007, in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La US Steel Košice s.r.o. è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° ottobre 2007 —
US Steel Košice/Commissione**(Causa T-27/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per la Slovacchia per il periodo 2008-2012 — Decisione di rigetto della Commissione — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2007/C 297/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: avv. E. Vermulst e C. Thomas, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e Ü. Wölker, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, riguardante il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica slovacca per il periodo 2008-2012, in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La US Steel Košice s.r.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

**Ricorso proposto il 26 settembre 2007 — Germania/
Commissione**

(Causa T-376/07)

(2007/C 297/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 18 luglio 2007, K (2007) 3226, sull'ingiunzione di fornire informazioni relative al programma di aiuti MX 19/2006 — Controllo del regime di aiuti XS 24/2002 — Finanziamento alla creazione e alla crescita dell'impresa — La Germania e il programma di aiuti MX 9/2006 — Controllo del regime di aiuti XS 29/2002 — Direttiva sull'attuazione dei programmi di aiuto all'industria del Land della Baviera — Germania;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2007, K (2007) 3226 def., relativa all'ingiunzione di fornire le informazioni richieste sulla base dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 70/2001 ⁽¹⁾, riguardo ai regimi di aiuti XS 24/2002 e XS 29/2002.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma innanzitutto che la decisione impugnata violerebbe il regolamento (CE) n. 994/98 ⁽²⁾. A questo proposito essa asserisce che, con la richiesta di informazioni, la Commissione eserciterebbe una verifica ex-post indipendente dalla situazione di partenza. A parere della ricorrente, tale verifica eccederebbe la competenza attribuita alla convenuta dal regolamento n. 994/98, poiché i diritti di informazione della Commissione sarebbero previsti solo nel caso in cui essa sollevi dubbi a proposito della corretta applicazione di un regolamento di esenzione per categoria.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione del divieto del venire contra factum proprium, poiché da numerosi documenti della Commissione emergerebbe che essa stessa non si considera competente per la verifica ex-post indipendentemente dalla situazione di partenza.

- (¹) Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 7 maggio 1998, n. 994, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-377/07)

(2007/C 297/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Direzione Generale dell'Informatica della Commissione di respingere l'offerta della ricorrente, proposta nell'ambito della gara d'appalto aperta ENTR/05/86 — Tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment (GU S 128 dell'8.7.2006), comunicata alla ricorrente con lettera del 13 luglio 2007, e di aggiudicare gli appalti al concorrente vittorioso;
- condannare la Commissione (DIGIT) a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso;

- condannare la Commissione (DIGIT) al risarcimento dei danni derivati dal procedimento di gara di cui trattasi per un importo pari ad EUR 3,5 milioni relativamente al lotto 2.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato un'offerta nell'ambito della gara d'appalto aperta bandita dalla convenuta per l'appalto «Tecnologie per l'interoperabilità dei contenuti a favore dei servizi europei di eGovernment» (GU S 2006 128-136080). La ricorrente si oppone alla decisione che ha respinto la sua offerta aggiudicando l'appalto ad un altro concorrente.

I motivi e principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-300/07 *Evropaiki Dynamiki/Commissione* (¹).

(¹) GU 2007 C 235, pag. 22.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2007 — CNH Global/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un trattore rosso, nero e grigio)

(Causa T-378/07)

(2007/C 297/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CNH Global NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, e R. Harrison, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI n. R 1642/2006-1; e
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla richiedente/ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Un marchio figurativo che rappresenta un trattore rosso, nero e grigio per prodotti della classe 12 — domanda n. 3944139.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, poiché il marchio figurativo richiesto ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario e nazionale «Aygill's» per prodotti delle classi 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28

Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione adottata dalla divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2007 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Redfil (Agile)

(Causa T-386/07)

(2007/C 297/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg (KG) (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Dolde, A. Renck e V. von Bomhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Redfil SL (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2007, nel procedimento n. R 1324/2006-2; e

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Redfil SL

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Agile» per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — domanda n. 2 659 456

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Ricorso proposto l'11 ottobre 2007 — Repubblica del Portogallo/Commissione

(Causa T-387/07)

(2007/C 297/90)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica del Portogallo (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: L. Inês Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno finanziario concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale «SGAIA» ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769.

— Condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Assenza di chiarezza della motivazione. Con l'espressione «conformemente a quanto dimostrato sopra», la convenuta si richiama genericamente all'analisi sommariamente effettuata e ricostruita nella decisione impugnata. La convenuta non identifica chiaramente, al capitolo 6, intitolato «Conclusioni», le norme o le disposizioni violate dalla Repubblica del Portogallo.

Inesistenza dell'irregolarità dedotta e violazione della Convenzione stipulata tra la Commissione e la Caixa Geral de Depósitos in data 15 novembre 1995, da parte dei servizi della Commissione nella decisione impugnata. L'irregolarità dedotta dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento, atteso che non tiene conto di quanto previsto dall'art. 8, nn. 5 e 6, della Convenzione, che consente di effettuare sino al 31.12.2001 i rimanenti versamenti futuri.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi in conflitto non sono simili sotto il profilo visivo o fonetico.

**Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Earth Products/
UAMI — Meynard Designs (EARTH)**

(Causa T-389/07)

(2007/C 297/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Earth Products, Inc. (Carlsbad, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meynard Designs, Inc. (Waltham, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 9 agosto 2007 nella parte in cui accoglie la decisione della divisione di opposizione;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EARTH» per prodotti della classe 25 — domanda n. 2907608

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Meynard Designs, Inc.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario e nazionale «EARTH» per prodotti delle classi 3, 14, 18, 25 e 35

Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Ricorso proposto l'11 ottobre 2007 da Michael Alexander Speiser avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2007, causa F-146/06, Speiser/Parlamento

(Causa T-390/07 P)

(2007/C 297/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Alexander Speiser (Ixelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Theumer)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare integralmente i punti 1 e 2 dell'ordinanza del Tribunale;
- Annullare il punto 3 dell'ordinanza del Tribunale soltanto nella misura in cui non condanna la parte avversa a sostenere la totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2007, causa F-146/06, Speiser/Parlamento, che ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente.

Il ricorrente fa valere a fondamento del suo ricorso, in primo luogo, che le prove rilevanti fornite da entrambe le parti non sarebbero state in parte valutate oppure sarebbero state valutate in modo contraddittorio e/o giuridicamente insufficiente. Si contesta, inoltre, che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe applicato su tutta la sua decisione il principio della buona fede e il principio dell'agire legittimo della pubblica amministrazione. Da ultimo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica con l'ordinanza impugnata si discosta dalla sua stessa giurisprudenza e, in particolare, della sentenza 28 giugno 2006, causa F-101/05, Grünheid/Commissione.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2007 — Strack/Commissione**(Causa T-392/07)**

(2007/C 297/93)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni della Commissione, adottate effettivamente o sulla base del rifiuto implicito previsto all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, nell'ambito del trattamento della domanda del ricorrente del 20 giugno 2007, volta all'ottenimento dell'accesso ai documenti, e della sua domanda confermativa del 23 luglio 2007 e, in subordine, delle domande confermativa 15 agosto 2007;
- condannare la Commissione a risarcire in misura adeguata i danni morali subiti dal ricorrente in occasione del tratta-

mento della sua domanda, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari ad un euro;

- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha chiesto da un lato l'accesso a taluni documenti nell'ambito delle domande confermativa di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾, respinte in tutto o in parte dalla Commissione, e dall'altro l'accesso a documenti relativi alla causa T-110/04. L'accesso a tali documenti gli è stato o negato, o accordato tardivamente rispetto ai termini all'uopo previsti.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 255 CE, nonché degli artt. 2, n. 1, 4, 6 e segg., del regolamento n. 1049/2001. Il ricorrente lamenta inoltre, segnatamente, la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione nonché degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 25 ottobre 2007 — Milella e Campanella/Commissione

(Causa F-71/05) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Elezioni — Comitato del personale — Designazione dei rappresentanti della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita a Lussemburgo presso il comitato centrale del personale della Commissione — Principio della ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità)

(2007/C 297/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arcangelo Milella (Niederanven, Lussemburgo) e Delfina Campanella (Città di Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Kraemer)

Oggetto

Annullamento delle decisioni della Commissione relative alla designazione dei rappresentanti del Comitato locale del personale di Lussemburgo (CLPL) presso il Comitato centrale del personale (CCP), nonché accertamento dell'illegittimità delle decisioni del CLPL.

Dispositivo

- 1) La decisione 18 aprile 2005 del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee è annullata nella parte in cui ha invitato formalmente la sezione locale del comitato del personale della Commissione sita a Lussemburgo a rispettare «[l]e indicazioni contenute nella presente decisione».
- 2) La decisione 11 maggio 2005 del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee è annullata.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 229 del 17.9.2005, pag. 36.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 18 ottobre 2007 — Krcova/Corte di giustizia

(Causa F-112/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendente in prova — Art. 34 dello Statuto — Licenziamento di un dipendente in prova — Potere discrezionale — Obbligo di motivazione — Doveri di sollecitudine — Principio di buona amministrazione)

(2007/C 297/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Erika Krcova (Trnava, Slovacchia) (rappresentanti: avv. ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee (rappresentante: M. Schauss)

Oggetto

Annullamento della decisione della Corte di giustizia 18 ottobre 2005 relativa al licenziamento della ricorrente al termine del periodo di prova

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006, pag. 49.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 — Petrilli/Commissione

(Causa F-98/07)

(2007/C 297/96)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgio) (rappresentante: avv. J. L. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso di annullamento ricevibile e fondato;
- annullare la decisione 20 luglio 2007 con cui l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha respinto la richiesta della ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto nella DG «Ricerca» della Commissione;
- annullare l'eventuale decisione che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere relativamente al reclamo, formulato dalla ricorrente parallelamente al presente ricorso e ad un ricorso per la sospensione della decisione dell'APN 20 luglio 2007;
- dichiarare il presente ricorso per risarcimento danni ricevibile e fondato;
- ordinare alla Commissione di consentire la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente quale agente contrattuale nell'unità «T2» della DG «Ricerca» per un periodo di 18 mesi; aggiungere alla detta ingiunzione una penalità di EUR 1 000,00 per ogni giorno di ritardo;
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale causato dalla perdita della retribuzione a seguito del rifiuto di rinnovo del suo contratto, un importo pari alla retribuzione spettante alla ricorrente qualora quest'ultima avesse potuto proseguire il suo contratto quale agente contrattuale fino al termine dei tre anni;
- condannare la Commissione a risarcire il danno aggiuntivo subito dalla ricorrente a causa della perdita di una possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato nella futura Agenzia esecutiva per la ricerca (in prosieguo: l'«AER»), in seguito al mancato rinnovo del contratto di cui trattasi e della possibilità di concludere la sua missione presso la Commissione, nonché di approfondire la sua esperienza nel compimento di tale missione;

- condannare la Commissione a versare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla decisione di rifiuto di rinnovo del suo contratto un importo il cui ammontare sarà valutato dal Tribunale e stabilito, con espressa riserva di aumento in corso di causa, in EUR 1 a titolo di provvisoriale;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, il primo dei quali è relativo alla violazione del principio di legittimità e dell'art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»). La ricorrente afferma che la decisione di rifiuto di rinnovo del suo contratto di agente contrattuale, adottata in base alla decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione, impedisce all'art. 88 del RAA di produrre i suoi effetti, i quali consentirebbero di rinnovare il contratto della ricorrente per un ulteriore periodo di 18 mesi. La decisione 28 aprile 2004 sarebbe illegittima in quanto da essa deriverebbero restrizioni a diritti sanciti dalle disposizioni statutarie.

Il secondo motivo attiene alla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione e dell'interesse del servizio. La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non tiene conto né della sua situazione personale, né dell'interesse del servizio, né di quello della futura istituenda Agenzia.

Il terzo motivo è relativo all'insufficienza della motivazione e alla violazione dell'art. 3 ter del RAA. La ricorrente sostiene in particolare che il rifiuto automatico di rinnovare il suo contratto a causa del raggiungimento della soglia dei sei anni di cui alla decisione 28 aprile 2004 viola la ratio dell'art. 3 ter del RAA, la quale sarebbe basata sulla volontà di assumere soggetti con contratti a tempo determinato al fine di svolgere compiti in ambiti specializzati per il lasso di tempo necessario all'esecuzione di un compito specifico.

Il quarto motivo è relativo alla circostanza che la decisione 28 aprile 2004 violerebbe la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, [relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato] (GU L 175, pag. 43), i principi generali del diritto del lavoro europeo, i diritti sociali dei lavoratori, nonché, segnatamente, il principio della stabilità dell'impiego così come il principio di non discriminazione. Per quanto riguarda quest'ultimo la ricorrente sottolinea che la soglia dei sei anni si applica solamente agli agenti contrattuali di cui all'art. 3 del RAA, mentre quelli di cui all'art. 3 bis del RAA hanno la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

Ricorso proposto il 28 settembre 2007 — Kerstens/Commissione**(Causa F-102/07)**

(2007/C 297/97)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. MC. Mourato)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 23 novembre 2005, che attribuisce al ricorrente 3 punti di priorità della direzione generale (PMO) (in prosieguo: «PPDG») a titolo dell'esercizio di promozione 2004, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85/2005 del 23 novembre 2005;
- annullare la decisione dell'APN 23 novembre 2005, che attribuisce al ricorrente 0 punti di priorità della direzione generale (PMO) (PPDG) a titolo dell'esercizio di promozione 2005, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85/2005 del 23 novembre 2005;
- annullare la decisione dell'APN 17 novembre 2006, che attribuisce al ricorrente 0 PPDG a titolo dell'esercizio di promozione 2006, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55/2006;
- annullare la decisione dell'APN 17 novembre 2006, che attribuisce 0 punti di priorità nell'interesse dell'istituzione (PPII) a titolo dell'esercizio di promozione 2006, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55/2006;
- annullare la decisione esplicita dell'APN 15 giugno 2007, che respinge i reclami del ricorrente nn. R/142/07 e R/183/07, presentati rispettivamente in data 16 e 22 febbraio 2007;
- in tale contesto, prendere atto che egli si riserva il diritto di invocare l'esistenza di uno sviamento di potere, la violazione delle norme relative ai procedimenti disciplinari, nonché di chiedere un indennizzo alla Commissione delle Comunità europee;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, dipendente di ruolo di grado A12, deduce cinque motivi, il primo dei quali si basa sulla

violazione del principio di esaurimento del contingente di punti di priorità di cui all'art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: «DGE») dell'art. 45 dello Statuto del personale, e su un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla concessione dei punti di priorità attribuiti dal direttore generale (PPDG) a titolo dell'esercizio di promozione 2004.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 4-6 delle DGE dell'art. 45, nonché un errore manifesto di valutazione relativo alla concessione dei PPDG 2005 e 2006.

Il terzo motivo è fondato sulla violazione dell'art. 9 delle DGE dell'art. 45 e su un errore manifesto di valutazione relativo alla concessione dei punti di priorità che riconoscono il lavoro svolto nell'interesse dell'Istituzione (PPII). In via subordinata, il terzo motivo riguarda la violazione dei principi di non retroattività e di certezza del diritto.

Il quarto motivo è relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento nella concessione dei PPDG 2004, 2005 e 2006, e dei PPII 2006.

Il quinto motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto concerne la concessione dei PPDG 2004, 2005 e 2006.

Infine, il ricorrente si riserva il diritto di invocare l'esistenza di uno sviamento di potere e la violazione delle norme relative ai procedimenti disciplinari, nonché di chiedere un indennizzo alla Commissione.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2007 — Giaprakis/Comitato delle Regioni**(Causa F-106/07)**

(2007/C 297/98)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Stavros GIAPRAKIS (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)*Convenuto:* Comitato delle Regioni dell'Unione europea (CDR)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del Direttore dell'Amministrazione del CDR 21 novembre 2006 di recuperare gli importi che gli sono stati versati a titolo di coefficiente correttore sugli emolumenti trasferiti in Francia dall'aprile 2004 al giugno 2005 per un importo pari a EUR 1 246,06;
- condannare il Comitato delle Regioni a rimborsargli la somma di EUR 1 246,06 trattenuta dalla sua remunerazione, maggiorata degli interessi moratori al tasso dell'8 % a partire dal 1 dicembre 2006, data di recupero e fino a completo pagamento;
- condannare il Comitato delle Regioni a pagargli la somma di EUR 1 000 come risarcimento del danno morale causatogli dalla decisione impugnata;
- condannare il CDR alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce mezzi simili a quelli dedotti nell'ambito della causa F-59/07 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 199 del 25.8.2007, pag. 51.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 ottobre 2007 — Daskalakis/Commissione

(Causa F-96/07)

(2007/C 297/99)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
